SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 20**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 gennaio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 9.

Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio . Pag. 11

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 10.

Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1986.

Scioglimento del consiglio comunale di Diamante . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Golfo Aranci. Pag. 15

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779 . . . . Pag. 16

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780 . . . . Pag. 16

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 12 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Squillace . . . . Pag. 16

DECRETO 12 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventisei parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di ventisei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Lipari . . . . Pag. 20

DECRETO 12 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoquattordici parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centoquattordici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Biella . . . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 novembre 1986.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea . . . . Pag. 28

Ministero del tesoro

DECRETO 21 gennaio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni Pag. 28

DECRETO 21 gennaio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni Pag. 29

DECRETO 21 gennaio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni Pag. 29

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 22 dicembre 1986.

Autorizzazione alla Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft, in Hannover (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima. Pag. 30

DECRETO 22 dicembre 1986.

Autorizzazione alla Polaris vita S.p.a., in Roma, ad esercitare, in Italia ed all'estero, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita e le operazioni di capitalizzazione nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima Pag. 31

DECRETO 20 gennaio 1987

Liquidazione coatta amministrativa della società «Finequipe S.p.a.», in Milano Pag. 32

DECRETO 20 gennaio 1987

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.I.T.U.R. S.p.a.», in Genova Pag. 33

Ministero della sanità

DECRETO 3 gennaio 1987

Autorizzazione a praticare la plasmaferesi mediante l'uso di apparecchiature automatiche in sistema chiuso presso il servizio di immunoematologia e trasfusionale del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno Pag. 34

DECRETO 3 gennaio 1987

Autorizzazione all'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia di Perugia all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico Pag. 34

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 15 gennaio 1987.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Solofra. (Ordinanza n. 888/FPC/ZA) Pag. 35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Elenco aggiornato al 31 ottobre 1986 dei Paesi membri della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (L'Aja, 1° giugno 1970) con relative riserve e/o dichiarazioni Pag. 36

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Attribuzione delle quote di produzione zucchero alla società Nuova saccarifera meridionale Nusam S.p.a., in Roma Pag. 37

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana Pag. 37

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Determinazione in misura fissa mensile della somma percepita con il sistema del «punto mancia» dal personale dipendente dal casinò municipale di Sanremo, da valere ai fini contributivi. Pag. 37

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 19 e 20 gennaio 1987 Pag. 38

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Piano finalizzato per la politica industriale nei settori delle telecomunicazioni pubbliche e private. (Deliberazione 4 dicembre 1986) Pag. 42

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 Pag. 43

Programma di riassetto del Gruppo SIR. (Deliberazione 4 dicembre 1986) Pag. 45

Prefettura di Napoli: Proroga della gestione commissariale del comune di Casalnuovo di Napoli Pag. 45

Ordine «Al merito della Repubblica italiana»: Annullamento di decreti di concessione di onorificenze Pag. 45

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero Pag. 46

Ministero del tesoro:

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti di primo dirigente disponibili nell'anno 1986 nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro. Pag. 46

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti di primo dirigente disponibili nell'anno 1986 nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro. Pag. 49

Università «G. D'Annunzio» di Chieti:

Concorso ad un posto di funzionario tecnico Pag. 53

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico Pag. 56

Regione Toscana:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . . Pag. 60

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . . Pag. 60

Regione Lombardia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'«Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16. . . . . Pag. 60

Regione Veneto: Concorso ad un posto di primario ospedaliero per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 8 . . . . Pag. 60

Regione Sicilia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49 . . . . Pag. 60

Regione Piemonte: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36 . . Pag. 61

Regione Puglia: Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/2 . . Pag. 61

Regione Campania: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46 . . Pag. 61

Regione Emilia-Romagna: Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 29 . . . . Pag. 61

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 61

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata. (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986) . . . . Pag. 62

Comunicato del Ministero della pubblica istruzione relativo all'estratto del decreto del prefetto di Asti 17 marzo 1986, concernente l'autorizzazione all'istituto professionale «Quintino Sella» di Asti ad accettare una donazione. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986) . . . . Pag. 62

Comunicato della regione Lombardia relativo all'estratto del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di assistente medico per il servizio di rianimazione presso l'«Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 1986). . . . . . Pag. 62

ERRATA-CORRIGE

Comunicato della Corte dei conti relativo al decreto di approvazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Firenze. (Graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 1986). . . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTI ORDINARI

REGIONE LOMBARDIA

Determinazione, in applicazione dell'art. 1-*quater* legge 8 agosto 1985, n. 431, dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, imposto in forza dell'art. 1, lettera *c)*, legge 8 agosto 1985, n. 431.

86A7838

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare situazioni di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità determinate, in molte località del territorio nazionale, da movimenti franosi in atto o da grave dissesto idrogeologico, nonché di adottare immediati interventi in favore delle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e provvedimenti relativi ad altre calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle provincie autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonché a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali.

3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

Art. 2.

1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise e degli altri comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonché sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;

d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, comprese le spese necessarie per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera *c)* del comma 1, il Presidente della giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, provvede agli ulteriori interventi urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumità nella località Timponi dello stesso comune di Senise, che non siano stati già disposti in attuazione delle ordinanze emanate in proposito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonché tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonché quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo ed un ingegnere. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2.

4. Fino al 30 giugno 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa.

Art. 4.

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

3. Al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole «e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli» sono sostituite dalle seguenti «, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise».

4. Le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania in relazione alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5

1. La lettera *m)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituita dalla seguente: «*m)* un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamità naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363».

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo la parola «assistenza» sono inserite le seguenti: «; con esclusione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro».

3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna ai comuni interessati le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Alle soprintendenze competenti per territorio è riservata l'alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori che sono dichiarati, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Nella stessa sede, il CIPE assegna alle regioni interessate le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e al Ministro delegato quelle per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «per fini di protezione civile» sono sostituite con le seguenti: «con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».

6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I prefabbricati e le roulottes di proprietà del Ministero dell'interno, destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, sono assegnati in proprietà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vengono gestiti secondo la disciplina di cui al comma quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187».

7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono stati assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati».

8. Il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, può essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile.

9. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «i centri operativi regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i comitati regionali della protezione civile e le prefetture».

10. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

11. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e nell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 individuati ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

12. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonché il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.

13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si prescinde dall'espletamento del concorso qualora l'assunzione sia stata effettuata previo superamento di concorso per l'accesso al pubblico impiego.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64, e si applicano altresì al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonché al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986.

15. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituito dal seguente: «Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalità specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo;».

Art. 6.

1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano anche nei comuni della regione

Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, è integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.

4. Per conseguire i benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nei comuni disastrati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa dell'assessore alla ricostruzione, oltre a quello del sindaco o di un suo delegato.

6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare la potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica.

8. L'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui al comma 7, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo».

9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciari aventi sede nei comuni di Solofra e di Montoro Superiore, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.

11. Per gli interventi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, e diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della Campania, Calabria e Basilicata danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 40 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, quanto a lire 50 miliardi, sulle disponibilità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con propria ordinanza, derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito. Ove idoneo e non iscritto in quadro, viene promosso dopo il pari grado che segue nel ruolo.

Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

13. I comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 i quali abbiano adottato un piano di recupero del centro storico, nonché quelli riconosciuti di rilevante interesse artistico o ambientale o architettonico, affidano di preferenza in concessione ad imprese altamente specializzate, che risultino in possesso della iscrizione per i lavori di restauro, gli studi, le indagini, i rilevamenti preliminari, la progettazione e la esecuzione delle opere di consolidamento, ristrutturazione, ricostruzione e riqualificazione relativi agli immobili danneggiati. Il concessionario si avvale di imprese appaltatrici che abbiano svolto attività dello stesso tipo e siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico, giuridico ed economico.

14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1° febbraio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 28 febbraio 1987 ed al 1° marzo 1987.

Art. 7.

1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.

2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.

3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per l'avvio della operatività dell'ufficio è concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi posto a carico del fondo per la protezione civile.

5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli.

6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il 31 marzo 1987. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo insediamento.

7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, alla attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.

9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.

10. Il termine del 31 dicembre 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente la disciplina della strumentazione urbanistica nel comune di Pozzuoli, è differito al 30 giugno 1987.

Art. 8.

1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente alle nuove inziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere *o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as)* e *at)*, della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1987.

3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni sedi dei nuclei industriali realizzati in attuazione del citato articolo 32, in quelli dichiarati disastrati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa

per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il 31 marzo 1987, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione.

4. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine suindicato.

5. Il Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Per le attività di cui al presente articolo, e limitatamente al periodo della loro durata, continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

7. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individuerà all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente l'estensione della nuova area. Il Ministro delegato provvederà all'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare l'area. Le iniziative che si insedieranno nella nuova area beneficeranno dei contributi e delle procedure previste dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

8. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione».

Art. 10.

1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1987.

2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170 miliardi di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevato a lire 3.370 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987 è valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. La cassa depositi e prestiti, per il ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche, è autorizzata, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a concedere mutui alle regioni, province e comuni colpiti per un importo globale di lire 1000 miliardi, nel limite di 700 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui al presente articolo possono essere assunti con delibera di giunta.

4. Le documentate domande di mutuo sono presentate, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, al Ministro per il coordinamento della protezione civile che le valuta ai fini del successivo inoltro alla Cassa depositi e prestiti.

5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti siano complessivamente d'importo superiore ai 200 milioni in lire.

6. Le domande sono esaminate da una commissione tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

7. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per l'anno 1988 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è posto a carico dello Stato.

Art. 11.

1. Salvi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, avvalendosi delle procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, a provvedere agli interventi di ripristino delle opere marittime di competenza dello Stato, ivi comprese quelle riguardanti l'edilizia demaniale marittima e le opere di difesa costiera, danneggiate o distrutte dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987. A tal fine, è autorizzata l'iscrizione della somma di lire 150 miliardi sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7501 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il limite della competenza degli ingegneri-capo degli uffici speciali del genio civile per le opere marittime è elevato sino a lire 1 miliardo.

3. Potranno essere poste a carico dello stanziamento di cui al comma 1 le spese occorrenti per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini meteomarine e delle indagini di carattere geognostico e geotermico, nonché quelle relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle nuove opere.

4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, salvi gli interventi urgenti di cui all'articolo 10, comma 2, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 50 miliardi, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati

dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

Art. 12.

1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198, in quanto applicabili, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato, per il solo anno 1987, della somma di lire 50 miliardi per tener conto dei danni al settore agricolo causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca, i cui impianti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, danneggiate dalle eccezionalità avversità atmosferiche del gennaio 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al naviglio peschereccio ed alle attrezzature della pesca, nonché alle attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura.

4. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90% del danno accertato, non può essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dall'acquicoltura.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 8 del presente decreto, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dall'articolo 6, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 300 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, il cui onere valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni in materia di calamità naturali», e, quanto a lire 96 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi per l'anno 1989 ed esercizi successivi, si provvede quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e lire 128 miliardi per l'anno 1989 ed esercizi successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota parte della proiezione per gli anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 10

87G0052

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 9

Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di distribuzione commerciale, nonché di modificare la vigente disciplina del credito agevolato per il commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, il consiglio comunale, entro il 30 aprile 1987, stabilisce con apposita delibera i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti entro il termine stabilito comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni.

2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura, con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di una o due ore l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 22.

5. Gli esercizi specializzati nella vendita di prodotti di gastronomia, dolciari, bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, mobili, possono essere esclusi dal sindaco dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, come modificato dal comma 4.

6. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio.

Art. 2.

1. Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400, la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. Le sanzioni previste dalla legge 20 luglio 1985, n. 400, si applicano a chiunque venda musicassette non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e su altri diritti connessi al suo esercizio richiamate al comma 1.

Art. 3.

1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è da applicare il tasso agevolato:

a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;

b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.

3. Con onere a carico delle disponibilità del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 è riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito.

4. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«La durata dei finanziamenti non può essere superiore ad anni 10, ad eccezione delle operazioni riguardanti i mercati agro-alimentari ed i centri commerciali, se poste in essere da società promotrici, da realizzare nel Mezzogiorno, per le quali tale durata è di anni 15».

5. I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono elevati a lire 4 miliardi per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, numeri 1) e 2), della citata legge n. 517 del 1975, e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.

6. È raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

7. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è fissato in lire 20 miliardi.

8. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 11

87G0054

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 10.

Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di scarichi dei frantoi oleari, tenuto conto delle esigenze produttive connesse con l'attuale campagna olearia, nonché delle difficoltà derivanti dalla mancanza di incentivi diretti ad agevolare l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione.

2. Il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, dettando nel provvedimento di autorizzazione le prescrizioni da osservarsi, tenendo conto delle norme tecniche generali contenute nell'allegato 5 alla deliberazione adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, e della normativa regionale di attuazione, in modo da adeguare le prescrizioni alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

5. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei reflui sul suolo nell'area indicata nella domanda, nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

Art. 2.

1. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive aventi natura di insediamenti produttivi, che comunque recapitano nelle acque superficiali e sotterranee interne e marine, restano soggetti alla disciplina di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro il 30 giugno 1988.

Art. 3.

1. I titolari degli scarichi di cui all'articolo 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettati dal comma 5 dell'articolo 1 sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chi continua a smaltire i reflui sul suolo dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 1, senza che sia intervenuta l'autorizzazione espressa.

Art. 4.

1. Non sono punibili per i fatti previsti come reato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 del

medesimo articolo 1 ed abbiano osservato il divieto di aumento temporaneo dell'inquinamento ed i provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni per la concessione di incentivi diretti a favorire l'adeguamento, anche in forme associate, degli scarichi degli impianti di molitura delle olive alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 20 miliardi, fa carico al fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo.

3. All'onere di lire 20 miliardi nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1987, del fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780.

2. Chi ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, è tenuto ad integrarla secondo le indicazioni richieste dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, entro il termine ivi previsto.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 12

87G0055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1986.

Scioglimento del consiglio comunale di Diamante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Diamante (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Diamante (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Guido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1986

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Diamante (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è prodotta una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico ente, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Ed invero, la seduta consiliare del 27 settembre 1986 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo quindi scaduto il termine entro il quale il sopracitato documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 199 del 3 ottobre 1986, assegnava per la deliberazione del bilancio il termine massimo di dieci giorni, decorrente dalla data della ricezione con l'esplicita avvertenza che nel caso non si fosse provveduto entro il termine assegnato a detto adempimento, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente.

Pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza del 27 ottobre 1986, nominava un commissario «ad acta» che, in data 6 novembre 1986, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1986.

Di fronte alla chiara volontà dell'amministrazione comunale di Diamante di eludere un obbligo di legge di carattere essenziale al funzionamento dell'amministrazione, il prefetto, ritenendo che, nella fattispecie, si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Diamante (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Guido.

Roma, addì 20 dicembre 1986

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A0427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Golfo Aranci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Golfo Aranci (Sassari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Golfo Aranci (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Luigi Farci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Golfo Aranci (Sassari) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Infatti, la seduta consiliare dell'11 settembre 1986 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo quindi scaduto il termine di legge entro il quale, ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio doveva essere approvato, il comitato di controllo di Tempio, con decreto n. 10855 del 23 settembre

1986, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute, fissate nei giorni 29 settembre e 6 ottobre 1986, risultavano infruttuose ai fini della deliberazione del bilancio 1986.

Pertanto, l'organo di controllo della regione Sardegna, con provvedimento n. 12142 del 22 ottobre c.a., nominava un commissario «ad acta» che, in data 7 novembre 1986 approvava il bilancio di previsione 1986.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Golfo Aranci (Sassari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Luigi Farci.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A0428

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779

Il decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779, recante: «Misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre 1986.

87A0588

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780

Il decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, recante: «Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 26 novembre 1986.

87A0589

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Squillace.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Squillace determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti sessantotto parrocchie costituite nella diocesi di Squillace, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI CATANZARO

1. Amaroni, parrocchia di S. Barbara, con sede in 88050 Amaroni.

2. Argusto, parrocchia di S. Ilario Vescovo, con sede in 88060 Argusto.

3. Badolato, parrocchia del SS. Salvatore, con sede in 88061 Badolato.

4. Badolato, parrocchia dei Santi Angeli Custodi, con sede in 88060, frazione Badolato Marina.

5. Borgia, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 88021 Borgia.

6. Borgia, parrocchia di S. Maria della Roccella, con sede in 88021, frazione Roccelletta.

7. Brognaturo, parrocchia di S. Maria della Consolazione, con sede in 88020 Brognaturo.

8. Cardinale, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 88062 Cardinale.

9. Cardinale, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in 88060, frazione Novalba.

10. Cenadi, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 88060 Cenadi.

11. Centrache, parrocchia Annunciazione, con sede in 88060 Centrache.

12. Chiaravalle Centrale, parrocchia di S. Maria della Pietra, con sede in 88064 Chiaravalle Centrale.

13. Davoli, parrocchia di S. Barbara, con sede in 88060 Davoli.

14. Davoli, parrocchia di S. Roberto Bellarmino, con sede in 88060, frazione Marina di Davoli.

15. Gagliato, parrocchia di S. Nicola Vescovo, con sede in 88060 Gagliato.

16. Gasperina, parrocchia di S. Nicola Vescovo, con sede in 88060 Gasperina.

17. Girifalco, parrocchia di S. Maria delle Nevi, con sede in 88024 Girifalco.

18. Guardavalle, parrocchia di S. Agazio Martire, con sede in 88065 Guardavalle.

19. Guardavalle, parrocchia di S. Maria degli Angeli, con sede in 88060, frazione Marina di Guardavalle.

20. Guardavalle, parrocchia Maria SS. del Carmine, con sede in 88065, frazione Elce della Vecchia.

21. Isca Jonio, parrocchia di S. Nicola, con sede in 88060 Isca Jonio.

22. Isca Jonio, parrocchia SS. Annunziata, con sede in 88060, frazione Isca Marina.

23. Mongiana, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in 88020 Mongiana.

24. Montauro, parrocchia di S. Pantaleone, con sede in 88060 Montauro.

25. Montepaone, parrocchia Maria SS. Immacolata, con sede in 88060 Montepaone.

26. Montepaone, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 88060, frazione Montepaone Lido.

27. Nardodipace, parrocchia Natività di Maria Vergine, con sede in 88020 Nardodipace.

28. Nardodipace, parrocchia di S. Teodoro Martire, con sede in 88020, frazione Santo Todaro.

29. Olivadi, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in 88060 Olivadi.

30. Palermiti, parrocchia di S. Nicola Vescovo, con sede in 88020 Palermiti.

31. Petrizzi, parrocchia di S. Maria della Pietra, con sede in 88060 Petrizzi.

32. San Floro, parrocchia di S. Nicola Vescovo, con sede in 88050 San Floro.

33. San Sostene, parrocchia di S. Maria del Monte, con sede in 88060 San Sostene.

34. San Sostene, parrocchia Madonna del Rosario, con sede in 88060, frazione Marina di San Sostene.

35. Santa Caterina Jonio, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 88060 Santa Caterina Jonio.

36. Santa Caterina Jonio, parrocchia di S. Pantaleone, con sede in 88060, frazione Marina di S. Caterina Jonio.

37. Sant'Andrea Jonio, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in 88066 S. Andrea Jonio.

38. Sant'Andrea Jonio, parrocchia di S. Raffaele Arcangelo, con sede in 88060, frazione Marina di S. Andrea Jonio.

39. San Vito Jonio, parrocchia di S. Vito Martire, con sede in 88067 San Vito Jonio.

40. Satriano, parrocchia di S. Maria di Altavilla, con sede in 88060 Satriano.

41. Satriano, parrocchia di S. Maria della Pace, con sede in 88060, frazione Laganosa.

42. Serra San Bruno, parrocchia di S. Biagio Vescovo e Martire, con sede in 88029 Serra San Bruno.

43. Serra San Bruno, parrocchia Maria SS. Assunta in Cielo, con sede in 88029 Serra San Bruno.

44. Simbario, parrocchia Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in 88020 Simbario.

45. Soverato, parrocchia di S. Maria Immacolata, con sede in 88068 Soverato.

46. Soverato, parrocchia Maria SS. Addolorata, con sede in 88060, frazione Soverato Superiore.

47. Spadola, parrocchia S. Maria sopra Minerva, con sede in 88020 Spadola.

48. Squillace, parrocchia Santa Maria Assunta nella Cattedrale, con sede in 88069 Squillace.

49. Squillace, parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in 88069 Squillace.

50. Squillace, parrocchia di S. Nicola, con sede in 88069, frazione Squillace Lido.

51. Staletti, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 88060 Staletti.

52. Torre di Ruggiero, parrocchia di S. Domenica, con sede in 88060 Torre di Ruggiero.

53. Vallefiorita, parrocchia di S. Sergio e Soci, con sede in 88050 Vallefiorita.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

54. Bivongi, parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato, con sede in 89040 Bivongi.

55. Camini, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, con sede in 89040 Camini.

56. Caulonia, parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio, con sede in 89041, frazione Campoli.

57. Caulonia, parrocchia Santa Famiglia, con sede in 89041, frazione Focà.

58. Caulonia, parrocchia di S. Maria Aiuto dei Cristiani, con sede in 89040, frazione Ursini.

59. Monasterace, parrocchia Esaltazione della S. Croce, con sede in 89040 Monasterace.

60. Monasterace, parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, con sede in 89040, frazione Monasterace Marina.

61. Pazzano, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, con sede in 89040 Pazzano.

62. Placanica, parrocchia di S. Basilio Magno, con sede in 89040 Placanica.

63. Riace, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 89040 Riace.

64. Riace, parrocchia Maris Stella, con sede in 89040, frazione Riace Marina.

65. Stignano, parrocchia Annunciazione, con sede in 89040 Stignano.

66. Stignano, parrocchia Maria Madre della Chiesa, con sede in 89040, frazione Stignano Marina.

67. Stilo, parrocchia di S. Biagio Martire, con sede in 89040 Stilo.

68. Stilo, parrocchia di S. Giorgio Martire, con sede in 89049 Stilo.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sessantacinque chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI CATANZARO

1. Amaroni, chiesa parrocchiale di S. Barbara, sita in 88050 Amaroni.

2. Argusto, chiesa parrocchiale di S. Ilario Vescovo, sita in 88060 Argusto.

3. Badolato, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, sita in 88061 Badolato.

4. Badolato, chiesa parrocchiale di S. Caterina Vergine e Martire, sita in 88061 Badolato.

5. Badolato, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 88061 Badolato.

6. Badolato, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 88061 Badolato.

7. Badolato, chiesa parrocchiale dei Santi Angeli Custodi, sita in 88060 frazione Badolato Marina.

8. Borgia, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 88021 Borgia.

9. Brognaturo, chiesa parrocchiale di S. Maria della Consolazione, sita in 88020 Brognaturo.

10. Cardinale, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 88062 Cardinale.

11. Cardinale, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 88062 Cardinale.

12. Cenadi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 88060 Cenadi.

13. Centrache, chiesa parrocchiale Annunciazione di Maria Vergine, sita in 88060 Centrache.

14. Chiaravalle Centrale, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pietra, sita in 88064 Chiaravalle Centrale.

15. Davoli, chiesa parrocchiale di S. Barbara, sita in 88060 Davoli.

16. Davoli, chiesa parrocchiale di S. Caterina Vergine e Martire, sita in 88060 Davoli.

17. Davoli, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 88060 Davoli.

18. Gagliato, chiesa parrocchiale di S. Nicola Vescovo, sita in 88060 Gagliato.

19. Gasperina, chiesa parrocchiale di S. Nicola Vescovo, sita in 88060 Gasperina.

20. Girifalco, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Nevi, sita in 88024 Girifalco.

21. Guardavalle, chiesa parrocchiale di S. Agazio Martire, sita in 88065 Guardavalle.

22. Isca Jonio, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 88060 Isca Jonio.

23. Isca Jonio, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 88060 Isca Jonio.

24. Isca Jonio, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 88060, frazione Isca Jonio.

25. Mongiana, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 88020 Mongiana.

26. Montauro, chiesa parrocchiale di S. Pantaleone, sita in 88060 Montauro.

27. Montepaone, chiesa parrocchiale di Maria SS. Immacolata, sita in 88060 Montepaone.

28. Nordodipace, chiesa parrocchiale Natività di Maria Vergine, sita in 88020 Nardodipace.

29. Nardodipace, chiesa parrocchiale di S. Teodoro Martire, sita in 88020, frazione Santo Todaro.

30. Olivadi, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 88060 Olivadi.

31. Palermiti, chiesa parrocchiale di S. Nicola Vescovo, sita in 88020 Palermiti.

32. Petrizzi, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pietra, sita in 88060 Petrizzi.

33. San Floro, chiesa parrocchiale di S. Nicola Vescovo, sita in 88050 San Floro.

34. San Sostene, chiesa parrocchiale di S. Maria del Monte, sita in 88060 San Sostene.

35. Santa Caterina Jonio, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 88060 Santa Caterina Jonio.

36. Santa Caterina Jonio, chiesa parrocchiale di S. Pantaleone, sita in 88060 Santa Caterina Jonio.

37. Sant'Andrea Jonio, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 88066 Sant'Andrea Jonio.

38. Sant'Andrea Jonio, chiesa parrocchiale di S. Raffaele Arcangelo, sita in 88060, frazione Marina di Sant'Andrea Jonio.

39. San Vito Jonio, chiesa parrocchiale di S. Vito Martire, sita in 88067 San Vito Jonio.

40. Satriano, chiesa parrocchiale di S. Maria di Altavilla, sita in 88060 Satriano.

41. Serra San Bruno, chiesa parrocchiale di S. Biagio Vescovo e Martire, sita in 88029 Serra San Bruno.

42. Serra San Bruno, chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta in Cielo, sita in 88029 Serra San Bruno.

43. Simbario, chiesa parrocchiale Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, sita in 88020 Simbario.

44. Soverato, chiesa parrocchiale Maria SS. Addolorata, sita in 88060, frazione Soverato Superiore.

45. Spadola, chiesa parrocchiale di S. Maria della Minerva, sita in 88020 Spadola.

46. Squillace, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, sita in 88069 Squillace.

47. Squillace, chiesa parrocchiale di S. Matteo Apostolo, sita in 88069 Squillace.

48. Squillace, chiesa parrocchiale di S. Nicola delle Donne, sita in 88069 Squillace.

49. Squillace, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 88069 Squillace.

50. Stalettì, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 88060 Stalettì.

51. Torre di Ruggiero, chiesa parrocchiale di S. Domenica, sita in 88060 Torre di Ruggiero.

52. Vallefiorita, chiesa parrocchiale di S. Sergio e Soci, sita in 88050 Vallefiorita.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

53. Bivongi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista Decollato, sita in 89040 Bivongi.

54. Camini, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 89040 Camini.

55. Caulonia, chiesa parrocchiale di S. Maria del Buon Consiglio, sita in 89041, frazione Campoli.

56. Caulonia, chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, sita in 89041, frazione Focà.

57. Caulonia, chiesa parrocchiale di S. Maria Aiuto dei Cristiani, sita in 89040, frazione Ursini.

58. Monasterace, chiesa parrocchiale Esaltazione della S. Croce, sita in 89040 Monasterace.

59. Pazzano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 89040 Pazzano.

60. Placanica, chiesa parrocchiale di S. Basilio Magno, sita in 89040 Placanica.

61. Riace, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 89040 Riace.

62. Stignano, chiesa parrocchiale Annunciazione, sita in 89040 Stignano.

63. Stilo, chiesa parrocchiale di S. Biagio Martire, sita in 89049 Stilo.

64. Stilo, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, sita in 89049 Stilo.

65. Stilo, chiesa parrocchiale delle Sante Marina e Lucia, sita in 89049 Stilo.

Art. 4.

Alle sessantacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti sedici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI CATANZARO

1. Badolato, chiesa parrocchiale di S. Caterina Vergine e Martire, sita in 88061 Badolato - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia del SS. Salvatore, sita in 88061 Badolato.

2. Badolato, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 88061 Badolato - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia del SS. Salvatore, sita in 88061 Badolato.

3. Badolato, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 88061 Badolato - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia del SS. Salvatore, sita in 88061 Badolato.

4. Cardinale, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 88062 Cardinale - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 88062 Cardinale.

5. Centrache, chiesa parrocchiale Annunciazione di Maria Vergine, sita in 88060 Centrache - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia dell'Annunciazione, sita in 88060 Centrache.

6. Davoli, chiesa parrocchiale di S. Caterina Vergine e Martire, sita in 88060 Davoli - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di S. Barbara, sita in 88060 Davoli.

7. Davoli, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 88060 Davoli - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di S. Barbara, sita in 88060 Davoli.

8. Isca Jonio, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 88060 Isca Jonio - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di S. Nicola, sita in 88060 Isca Jonio.

9. Isca Jonio, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 88060, frazione Isca Marina - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia SS. Annunziata, sita in 88060, frazione Isca Marina.

10. Santa Caterina Jonio, chiesa parrocchiale di S. Pantaleone, sita in 88060 Santa Caterina Jonio - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 88060 Santa Caterina Jonio.

11. Spadola, chiesa parrocchiale di S. Maria della Minerva, sita in 88060 Spadola - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di S. Maria sopra Minerva, sita in 88020 Spadola.

12. Squillace, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, sita in 88069 Squillace - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di Santa Maria Assunta nella Cattedrale, sita in 88069 Squillace.

13. Squillace, chiesa parrocchiale di S. Matteo Apostolo, sita in 88069 Squillace - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di Santa Maria Assunta nella Cattedrale, sita in 88069 Squillace.

14. Squillace, chiesa parrocchiale di S. Nicola delle Donne, sita in 88069 Squillace - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di Santa Maria Assunta nella Cattedrale, sita in 88069 Squillace.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

15. Caulonia, chiesa parrocchiale Sacra Famiglia, sita in 89041, frazione Focà - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Santa Famiglia, sita in 89041, frazione Focà.

16. Stilo. chiesa parrocchiale delle Sante Marina e Lucia, sita in 89049 Stilo - per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 89049 Stilo.

— relativamente alle restanti quarantanove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi al stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A0390

DECRETO 12 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventisei parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di ventisei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Lipari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 1° settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Lipari determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventisei parrocchie costituite nella diocesi di Lipari, tutte in comuni della provincia di Messina, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Leni, parrocchia di Maria SS. del Terzito, sita in 98050 Leni Val di Chiesa, via Terzito.

2. Comune di Leni, parrocchia di S. Gaetano, sita in 98050 Rinella Leni, via S. Gaetano.

3. Comune di Leni, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 98050 Leni, piazza S. Giuseppe.

4. Comune di Lipari, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 98055 Lipari, via Castello.

5. Comune di Lipari, parrocchia di Maria SS. del Carmelo, sita in 98050 Alicudi, via Roma.

6. Comune di Lipari, parrocchia di Maria SS. del Rosario, sita in 98052 Lami di Lipari, via Lami.

7. Comune di Lipari, parrocchia di Maria SS. di Porto Salvo, sita in 98055, via Francesco Crispi, 132.

8. Comune di Lipari, parrocchia della Purità di Maria SS., sita in 98050 Quattropani di Lipari, via Chiesa Nuova, 23.

9. Comune di Lipari, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 98050 Stromboli di Lipari, via Soldato Cincotta, 16.

10. Comune di Lipari, parrocchia di S. Cristoforo, sita in 98052 Canneto di Lipari, via Cesare Battisti, 84.

11. Comune di Lipari, parrocchia di S. Croce, sita in 98050 Piano Conte Lipari, piazza S. Croce.

12. Comune di Lipari, parrocchia di S. Gaetano, sita in 98050 Acquacalda Lipari, via Mazzini.

13. Comune di Lipari, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 98050 Filicudi Lipari, via Pecorini.

14. Comune di Lipari, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 98055 Lipari, via Salita S. Giuseppe.

15. Comune di Lipari, parrocchia di S. Pietro, sita in 98055 Lipari, via V. Emanuele, 65.

16. Comune di Lipari, parrocchia di S. Pietro, sita in 98050 Panarea Lipari, via S. Pietro.

17. Comune di Lipari, parrocchia di S. Stefano, sita in 98050 Filicudi, via Valle di Chiesa.

18. Comune di Lipari, parrocchia di S. Vincenzo Ferreri, sita in 98050 Ginostra Stromboli, via Comunale.

19. Comune di Lipari, parrocchia di S. Vincenzo Ferreri, sita in 98050 Stromboli Lipari, via V. Veneto.

20. Lipari, parrocchia dei Santi Angeli Custodi, sita in 98050 Vulcano Lipari, piazza SS. Angeli.

21. Comune di Lipari, parrocchia del SS. Nome di Maria, sita in 98052 Pirrera di Lipari, via Pirrera.

22. Comune di Malfa, parrocchia di S. Anna, sita in 98050 Capo Gramignazzi Malfa, via Provinciale.

23. Comune di Malfa, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 98050 Malfa, piazza S. Lorenzo, 153.

24. Comune di Malfa, parrocchia di S. Onofrio, sita in 98050 Pollara Malfa, via Provinciale.

25. Comune di S. Marina Salina, parrocchia di Maria SS. Addolorata, sita in 98050 S. Marina Salina, via Risorgimento, 118.

26. Comune di S. Marina Salina, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 98050 Lingua di S. Marina Salina, via Marina Garibaldi.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti ventisei chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Messina:

1. Comune di Leni, chiesa parrocchiale di Maria SS. del Terzito, sita in 98050 Val di Chiesa Leni, via Terzito.

2. Comune di Leni, chiesa parrocchiale di S. Gaetano, sita in 98050 Rinella Leni, via S. Gaetano.

3. Comune di Leni, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 98050 Leni, piazza S. Giuseppe.

4. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 98055 Lipări, via Castello.

5. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di Maria SS. del Carmelo, sita in 98050 Alicudi, via Roma.

6. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario, sita in 98052 Lami di Lipari, via Lami.

7. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di Maria SS. di Porto Salvo, sita in 98055 Lipari, via F. Crispi, 132.

8. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale della Purità di Maria SS., sita in 98050 Quattropani, via Chiesa Nuova, 23.

9. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 98050 Stromboli di Lipari, via Soldato Cincotta, 16.

10. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 98052 Canneto di Lipari, via Cesare Battisti, 84.

11. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 98050 Pianoconte di Lipari, piazza S. Croce.

12. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Gaetano, sita in 98050 Acquacalda di Lipari, via Mazzini.

13. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 98050 Filicudi Lipari, via Pecorini.

14. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 98055 Lipari, via Salita S. Giuseppe.

15. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 98055 Lipari, via V. Emanuele, 65.

16. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 98050 Panarea Lipari, via S. Pietro.

17. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 98050 Filicudi Lipari, via Valle di Chiesa.

18. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Vincenzo Ferreri, sita in 98050 Ginostra Stromboli, via Comunale.

19. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale di S. Vincenzo Ferreri, sita in 98050 Stromboli Lipari, via Vittorio Veneto.

20. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale dei SS. Angeli Custodi, sita in 98050 Vulcano Lipari, piazza SS. Angeli.

21. Comune di Lipari, chiesa parrocchiale del SS. Nome di Maria, sita in 98052 Pirrera di Lipari, via Pirrera.

22. Comune di Malfa, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 98050 Capo Gramignazzi Malfa, via Provinciale.

23. Comune di Malfa, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 98050 Malfa, piazza S. Lorenzo, 153.

24. Comune di Malfa, chiesa parrocchiale di S. Onofrio, sita in 98050 Pollara Malfa, via Provinciale.

25. Comune di S. Marina Salina, chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata, sita in 98050 S. Marina Salina, via Risorgimento, 118.

26. Comune di S. Marina Salina, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 98050 Lingua di S. Marina Salina, via Marina Garibaldi.

Art. 4.

Alle ventisei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A0387

DECRETO 12 gennaio 1987

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoquattordici parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centoquattordici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Biella.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Biella determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centoquattordici parrocchie costituite nella diocesi di Biella, tutte in comuni della provincia di Vercelli, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Andorno Micca, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 13061 Andorno Micca, frazione San Giuseppe di Casto, piazza Sereno, 1.

2. Andorno Micca, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13061 Andorno Micca, via Perosi, 2.

3. Benna, parrocchia di S. Pietro, sita in 13030 Benna, piazza S. Pietro.

4. Biella, parrocchia Nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora, sita in 13051 Biella, via Dorzano, 2.

5. Biella, parrocchia di S. Antonio, sita in 13051 Vandorno, strada del Barazzetto-Vandorno, 162.

6. Biella, parrocchia di S. Bernardo, sita in 13051 Barazzetto, piazza S. Bernardo delle Alpi.

7. Biella, parrocchia di S. Biagio, sita in 13051 Biella, via Rosselli, 1.

8. Biella, parrocchia di S. Carlo, sita in 13050 Pavignano, via della Parrocchia.

9. Biella, parrocchia di S. Cassiano, sita in 13051 Biella, piazza S. Giovanni Bosco, 4.

10. Biella, parrocchia di S. Giacomo, sita in 13051 Biella, piazza S. Giacomo, 2.

11. Biella, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 13060 Cossila, via Santuario d'Oropa, 224.

12. Biella, parrocchia dei Santi Giovanni e Defendente, sita in 13050 Vaglio, cantone Sella, 5.

13. Biella, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 13060 Cossila, frazione Favaro.

14. Biella, parrocchia di S. Grato, sita in 13060 Cossila, strada Cimitero S. Grato, 2.

15. Biella, parrocchia di S. Maria Assunta e S. Quirico, sita in 13051 Chiavazza, via della Vittoria, 2.

16. Biella, parrocchia di S. Paolo, sita in 13051 Biella, via Zara, 16.

17. Biella, parrocchia di S. Stefano, sita in 13051 Biella, piazza Duomo.

18. Bioglio, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 13050 Bioglio, piazza Chiesa.

19. Borriana, parrocchia di S. Sulpizio, sita in 13050 Borriana, piazza Mazzini.

20. Callabiana, parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 13060 Callabiana, piazza Chiesa.

21. Camandona, parrocchia dei Santi Grato e Policarpo, sita in 13050 Camandona, frazione Bianco, 2.

22. Camburzano, parrocchia di S. Martino, sita in 13050 Camburzano, via De Amicis, 11.

23. Campiglia Cervo, parrocchia dei Santi Bernardo e Giuseppe, sita in 13060 Campiglia Cervo, via Roma, 87.

24. Candelo, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13062 Candelo, via San Lorenzo, 84.

25. Candelo, parrocchia di S. Pietro, sita in 13062 Candelo, piazza S. Pietro, 22.

26. Carisio, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13040 Carisio, via San Giuseppe, 2.

27. Casapinta, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13060 Casapinta, piazza Chiesa, 1.

28. Cavaglià, parrocchia di S. Michele, sita in 13042 Cavaglià, piazza Parrocchiale.

29. Cerreto Castello, parrocchia di S. Tommaso, sita in 13060 Cerreto Castello, via Roma, 28.

30. Cerrione, parrocchia SS. Annunziata, sita in 13060 Cerrione, frazione Magnonevolo.

31. Cerrione, parrocchia di S. Giorgio, sita in 13060 Vergnasco, piazza Q. Sella, 7.

32. Cerrione, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 13060 Cerrione, via Marconi, 1.

33. Coggiola, parrocchia di S. Giorgio, sita in 13013 Coggiola, via Parrocchiale, 1.

34. Coggiola, parrocchia di S. Grato, sita in 13013 Coggiola, frazione Viera.

35. Cossato, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13014 Cossato, piazza Chiesa.

36. Cossato, parrocchia Gesù Nostra Speranza, sita in 13014 Cossato, via Paruzza.

37. Cossato, parrocchia di S. Defendente, sita in 13014 Cossato, frazione Ronco.

38. Cossato, parrocchia di S. Pietro, sita in 13060 Castellengo, Castellengo, 34.

39. Crosa, parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 13060 Crosa, via Villa, 1.

40. Donato, parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Giovanni Battista, sita in 13050 Donato, via della Chiesa, 3.

41. Dorzano, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13042 Dorzano, via Parrocchiale, 1.

42. Gaglianico, parrocchia di S. Pietro, sita in 13052 Gaglianico, piazza Parrocchiale.

43. Gifflenga, parrocchia di S. Martino, sita in 13030 Gifflenga, via Chiesa, 29.

44. Graglia, parrocchia di S. Fede, sita in 13050 Graglia, via Parrocchia, 5.

45. Graglia, parrocchia dei Santi Grato e Defendente, sita in 13050 Graglia, frazione Vagliumina.

46. Lessona, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13060 Lessona, via 11 Febbraio, 15.

47. Magnano, parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Secondo, sita in 13050 Magnano, via Castello, 8.

48. Massazza, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13030 Massazza, via Roma.

49. Mezzana Mortigliengo, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 13050 Mezzana Mortigliengo, via Chiesa.

50. Miagliano, parrocchia di S. Antonio, sita in 13060 Miagliano, via G. Ferraris.

51. Mongrando, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13053 Mongrando, frazione San Lorenzo.

52. Mongrando, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13053 Mongrando, frazione Curanuova, via Cabrino, 97.

53. Mongrando, parrocchia di S. Rocco, sita in 13053 Mongrando, via Roma.

54. Mosso Santa Maria, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13054 Mosso Santa Maria, piazza Italia.

55. Mottalciata, parrocchia Beata Maria Vergine del Carmine, sita in 13030 Mottalciata, via Martiri Libertà, 1.

56. Muzzano, parrocchia di S. Eusebio, sita in 13050 Muzzano, piazza Parrocchia, 1.

57. Muzzano, parrocchia dei Santi Giuseppe e Bernardo, sita in 13050 Muzzano, frazione Bagneri.

58. Netro, parrocchia SS. Annunziata, sita in 13050 Netro, frazione Colla.

59. Netro, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13050 Netro, via Asilo, 1.

60. Occhieppo Inferiore, parrocchia di S. Antonino, sita in 13055 Occhieppo Inferiore, salita Parrocchia, 2.

61. Occhieppo Superiore, parrocchia di S. Antonio, sita in 13056 Occhieppo Superiore, frazione Galfione.

62. Occhieppo Superiore, parrocchia di S. Stefano, sita in 13056 Occhieppo Superiore, piazza della Chiesa, 4.

63. Pettinengo, parrocchia di S. Bernardo, sita in 13050 Pettinengo, frazione Vaglio.

64. Pettinengo, parrocchia dei Santi Stefano e Giacomo, sita in 13050 Pettinengo, piazza della Vittoria.

65. Piatto, parrocchia di S. Michele, sita in 13050 Piatto, via Borgonuovo, 1.

66. Piedicavallo, parrocchia dei Santi Michele e Grato, sita in 13060 Piedicavallo, via Montegrappa, 1.

67. Pollone, parrocchia di S. Eusebio Prete, sita in 13057 Pollone, piazza Parrocchia.

68. Ponderano, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13058 Ponderano, piazza Garibaldi, 10.

69. Portula, parrocchia Immacolata Concezione di Maria, sita in 13050 Portula, piazza Chiesa.

70. Portula, parrocchia S. Maria della Neve, sita in 13050 Portula, frazione Castagnea.

71. Pralungo, parrocchia di S. Eurosia, sita in 13050 Pralungo, frazione Sant'Eurosia.

72. Pralungo, parrocchia di S. Maria della Pace, sita in 13050 Pralungo, piazza S. Maria.

73. Pray Biellese, parrocchia di S. Antonio, sita in 13016 Pray Biellese, via IV Novembre, 9.

74. Quaregna, parrocchia di S. Martino, sita in 13017 Quaregna, via Avogadro, 36.

75. Ronco Biellese, parrocchia di S. Michele, sita in 13050 Ronco Biellese, piazza Vittorio Veneto, 24.

76. Roppolo, parrocchia S. Maria del Rosario e S. Michele, sita in 13040 Roppolo, frazione Castello.

77. Rosazza, parrocchia dei Santi Pietro e Giorgio, sita in 13060 Rosazza, via Mazzini, 2.

78. Sagliano Micca, parrocchia dei Santi Giacomo e Stefano, sita in 13065 Sagliano Micca, via Roma, 53.

79. Sala Biellese, parrocchia di S. Martino, sita in 13050 Sala Biellese, via P. Micca, 8.

80. Salussola, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 13060 Salussola, frazione Vigellio.

81. Salussola, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13060 Salussola, via teologo Macchioli, 12.

82. Salussola, parrocchia Natività di Maria, sita in 13060 Salussola, frazione Arro.

83. Sandigliano, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13060 Sandigliano, piazza Minzoni.

84. San Paolo Cervo, parrocchia di S. Eusebio, sita in 13060 San Paolo Cervo, frazione Riabella.

85. Selve Marcone, parrocchia di S. Grato, sita in 13061 Selve Marcone, frazione Tappi, 1.

86. Soprana, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 13050 Soprana, via Roma.

87. Sordevolo, parrocchia di S. Ambrogio, sita in 13050 Sordevolo, piazza Vittoric Veneto, 3.

88. Strona, parrocchia Natività di Maria, sita in 13066 Strona, piazza Chiesa, 5.

89. Tavigliano, parrocchia SS. Trinità e S. Carlo, sita in 13060 Tavigliano, piazza don Colombo, 1.

90. Ternengo, parrocchia di S. Eusebio, sita in 13050 Ternengo, frazione Chiesa, 1.

91. Tollegno, parrocchia di S. Germano, sita in 13067 Tollegno, via Piave, 1.

92. Torrazzo, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13050 Torrazzo, via Giacinto Giorgio, 2.

93. Trivero, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 13064 Ponzone, via Provinciale, 67.

94. Trivero, parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 13059 Trivero, frazione Bulliana.

95. Trivero, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 13050 Pratrivero, frazione Pratrivero, 64.

96. Trivero, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 13059 Trivero, via Gioia, 29.

97. Trivero, parrocchia SS. Trinità, sita in 13064 Ponzone, frazione Cereie, 66.

98. Trivero, parrocchia Visitazione di Maria, sita in 13059 Trivero, frazione Botto, 58.

99. Valdengo, parrocchia di S. Biagio, sita in 13060 Valdengo, via Avogadro, 8.

100. Vallanzengo, parrocchia dei Santi Orso e Brigida, sita in 13050 Vallanzengo, via Maglione, 6.

101. Valle Mosso, parrocchia Cuore Immacolato di Maria, sita in 13068 Valle Mosso, frazione Falcero, 119.

102. Valle Mosso, parrocchia dei Santi Antonio e Bernardo, sita in 13060 Croce Mosso, piazza Chiesa.

103. Valle Mosso, parrocchia di S. Eusebio, sita in 13068 Valle Mosso, via Roma, 48.

104. Valle San Nicolao, parrocchia di S. Nicolao, sita in 13050 Valle San Nicolao, piazza Chiesa.

105. Veglio Mosso, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 13050 Veglio Mosso, frazione Chiesa.

106. Verrone, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13050 Verrone, via Vittorio Emanuele, 4.

107. Vigliano Biellese, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13069 Vigliano Biellese, piazza Chiesa, 8.

108. Vigliano Biellese, parrocchia di S. Giuseppe Operaio, sita in 13060 Villaggio di Vigliano Biellese, via Libertà, 9.

109. Villanova Biellese, parrocchia di S. Barnaba, sita in 13030 Villanova Biellese, via Umberto.

110. Viverone, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13040 Viverone, via Lucca, 8.

111. Zimone, parrocchia di S. Giorgio, sita in 13040 Zimone, piazza Parrocchiale, 1.

112. Zubiena, parrocchia dei Santi Cassiano e Carlo, sita in 13050 Zubiena, frazione Riviera.

113. Zubiena, parrocchia di S. Nicolao, sita in 13050 Zubiena, piazza Quaglino, 3.

114. Zumaglia, parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 13050 Zumaglia, via XXV Aprile, 3.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centoquattordici chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Vercelli:

1. Andorno Micca, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 13061 Andorno Micca, frazione San Giuseppe di Casto.

2. Andorno Micca, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13061 Andorno Micca, via Perosi, 2.

3. Benna, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, nota anche come chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 13030 Benna, piazza S. Pietro.

4. Biella, chiesa parrocchiale della Beata Vergine di Oropa, sita in 13051 Biella, via Dorzano, 2.

5. Biella, chiesa parrocchiale di S. Antonio, detta anche di S. Antonio Abate, sita in 13051 Vandorno, strada del Barazzetto-Vandorno.

6. Biella, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, sita in 13051 Barazzetto, piazza S. Bernardo delle Alpi.

7. Biella, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 13051 Biella, via Rosselli, 1.

8. Biella, chiesa parrocchiale di S. Carlo, sita in 13050 Pavignano, via della Parrocchia.

9. Biella, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, detta anche di S. Giacomo Apostolo, sita in 13051 Biella, piazza S. Giacomo, 1.

10. Biella, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 13060 Cossila, via Santuario d'Oropa, 224.

11. Biella, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 13060 Cossila, frazione Favaro.

12. Biella, chiesa parrocchiale di S. Grato, sita in 13060 Cossila.

13. Biella, chiesa parrocchiale dei Santi Paolo ed Elisabetta, sita in 13051 Biella, via Zara, 16.

14. Biella, chiesa parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta, sita in 13051 Chiavezza, via della Vittoria, 2.

15. Bioglio, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, detta anche di Maria Vergine Assunta, sita in 13050 Bioglio, piazza Chiesa.

16. Borriana, chiesa parrocchiale di S. Sulpizio, sita in 13050 Borriana, piazza Mazzini.

17. Callabiana, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, detta anche Madonna degli Angeli, sita in 13060 Callabiana, piazza Chiesa.

18. Camandona, chiesa parrocchiale dei Santi Grato e Policarpo, sita in 13050 Camandona, frazione Bianco.

19. Camburzano, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 13050 Camburzano.

20. Campiglia Cervo, chiesa parrocchiale dei Santi Bernardo e Giuseppe, sita in 13060 Campiglia Cervo.

21. Candelo, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13062 Candelo, via San Lorenzo.

22. Candelo, chiesa parrocchiale di S. Pietro, detta anche di S. Pietro Apostolo, sita in 13062 Candelo, piazza S. Pietro.

23. Carisio, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13040 Carisio.

24. Casapinta, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13060 Casapinta, piazza Chiesa.

25. Cavaglià, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele Arcangelo, sita in 13042 Cavaglià, piazza Parrocchiale.

26. Cerreto Castello, chiesa parrocchiale di S. Tommaso, detta anche di S. Tommaso Apostolo, sita in 13060 Cerreto Castello.

27. Cerrione, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, detta anche Beata Vergine Annunziata, sita in 13060 Cerrione, frazione Magnonevolo.

28. Cerrione, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 13060 Vergnasco.

29. Cerrione, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 13060 Cerrione.

30. Coggiola, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 13013 Coggiola.

31. Coggiola, chiesa parrocchiale di S. Grato, sita in 13013 Coggiola, frazione Viera.

32. Cossato, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 13014 Cossato, piazza Chiesa.

33. Cossato, chiesa parrocchiale di S. Pietro, detta anche di S. Pietro Apostolo, sita in 13060 Castellengo.

34. Crosa, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, sita in 13060 Crosa.

35. Donato, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 13050 Donato, via della Chiesa.

36. Donato, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 13050 Donato, frazione Ceresito.

37. Dorzano, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13042 Dorzano, via Parrocchiale.

38. Gaglianico, chiesa parrocchiale di S. Pietro, detta anche di S. Pietro Apostolo, sita in 13052 Gaglianico, piazza Parrocchiale.

39. Gifflenga, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 13030 Gifflenga.

40. Graglia, chiesa parrocchiale di S. Fede, sita in 13050 Graglia, via Parrocchia.

41. Graglia, chiesa parrocchiale dei Santi Grato e Defendente, sita in 13050 Graglia, frazione Vagliumina.

42. Lessona, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13060 Lessona.

43. Magnano, chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista e Secondo, sita in 13050 Magnano.

44. Massazza, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 13030 Massazza.

45. Mezzana Mortigliengo, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 13050 Mezzana Mortigliengo, via Chiesa.

46. Miagliano, chiesa parrocchiale di S. Antonio, detta anche di S. Antonio Abate, sita in 13060 Miagliano.

47. Mongrando, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13053 Mongrando, frazione San Lorenzo.

48. Mongrando, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 13053 Mongrando, frazione Curanuova.

49. Mongrando, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 13053 Mongrando, via Roma.

50. Mosso Santa Maria, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 13054 Mosso Santa Maria, piazza Italia.

51. Mottalciata, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 13030 Mottalciata, via Alpina, 4.

52. Mottalciata, chiesa parrocchiale di S. Vincenzo, sita in 13030 Mottalciata, via XVII Maggio, 7.

53. Mottalciata, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 13030 Mottalciata, frazione San Silvestro.

54. Muzzano, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, sita in 13050 Muzzano, piazza Parrocchia.

55. Muzzano, chiesa parrocchiale dei Santi Giuseppe e Bernardo, sita in 13050 Muzzano, frazione Bagneri.

56. Netro, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 13050 Netro, frazione Colla.

57. Netro, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 13050 Netro.

58. Occhieppo Inferiore, chiesa parrocchiale di S. Antonino, sita in 13055 Occhieppo Inferiore, salita Parrocchia.

59. Occhieppo Superiore, chiesa parrocchiale di S. Antonio, detta anche di S. Antonio Abate, sita in 13056 Occhieppo Superiore, frazione Galfione.

60. Occhieppo Superiore, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 13056 Occhieppo Superiore, piazza della Chiesa.

61. Pettinengo, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, sita in 13050 Pettinengo, frazione Vaglio.

62. Pettinengo, chiesa parrocchiale dei Santi Stefano e Giacomo, sita in 13050 Pettinengo, piazza della Vittoria.

63. Piatto, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele Arcangelo, sita in 13050 Piatto.

64. Piedicavallo, chiesa parrocchiale di S. Grato, sita in 13060 Piedicavallo, frazione Montesinaro.

65. Piedicavallo, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele Arcangelo, sita in 13060 Piedicavallo, via Montegrappa.

66. Pollone, chiesa parrocchiale di S. Eusebio Prete, sita in 13057 Pollone, piazza Parrocchia.

67. Ponderano, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13058 Ponderano.

68. Portula, chiesa parrocchiale Immacolata Concezione di Maria, sita in 13050 Portula, piazza Chiesa.

69. Portula, chiesa parrocchiale di S. Maria della Neve, sita in 13050 Portula, frazione Castagnea.

70. Portula, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo detta anche di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 13050 Portula, frazione Masseranga.

71. Pralungo, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pace, sita in 13050 Pralungo, piazza S. Maria.

72. Pralungo, chiesa parrocchiale di S. Eurosia, sita in 13050 Pralungo, frazione Sant'Eurosia.

73. Pray Biellese, chiesa parrocchiale di S. Antonio, detta anche di S. Antonio Abate, sita in 13016 Pray Biellese.

74. Quaregna, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 13017 Quaregna.

75. Quittengo, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 13060 Balma Biellese, frazione Rialmosso.

76. Ronco Biellese, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele Arcangelo, sita in 13050 Ronco Biellese, piazza Vittorio Veneto.

77. Roppolo, chiesa parrocchiale Beata Vergine del Rosario, detta anche del SS. Rosario di Maria, sita in 13040 Roppolo Piano, via Massa.

78. Roppolo, chiesa parrocchiale di S. Michele, detta anche di S. Michele Arcangelo, sita in 13040 Roppolo, frazione Castello.

79. Rosazza, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Giorgio, sita in 13060 Rosazza.

80. Sagliano Micca, chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Stefano, sita in 13065 Sagliano Micca, via Roma.

81. Sala Biellese, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 13050 Sala Biellese.

82. Salussola, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 13060 Salussola, frazione Vigellio.

83. Salussola, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 13060 Salussola Monte.

84. Salussola, chiesa parrocchiale di S. Secondo, sita in 13060 Salussola, frazione San Secondo.

85. Salussola, chiesa parrocchiale Natività di Maria, sita in 13060 Salussola, frazione Arro.

86. Sandigliano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, detta anche Beatissima Maria Vergine Assunta, sita in 13060 Sandigliano, piazza Minzoni.

87. San Paolo Cervo, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, sita in 13060 San Paolo Cervo, frazione Riabella.

88. Selve Marcone, chiesa parrocchiale di S. Grato, sita in 13061 Selve Marcone, frazione Tappi.

89. Soprana, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 13050 Soprana.

90. Sordevolo, chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, sita in 13050 Sordevolo, piazza Vittorio Veneto.

91. Strona, chiesa parrocchiale Natività di Maria, sita in 13066 Strona, piazza Chiesa.

92. Tavigliano, chiesa parrocchiale SS. Trinità e S. Carlo, sita in 13060 Tavigliano, piazza don Colombo.

93. Ternengo, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, sita in 13050 Ternengo, frazione Chiesa.

94. Tollegno, chiesa parrocchiale di S. Germano, sita in 13067 Tollegno.

95. Torrazzo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 13050 Torrazzo.

96. Trivero, chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 13059 Trivero, frazione Bulliana.

97. Trivero, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 13050 Pratrivero, frazione Pratrivero.

98. Trivero, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 13059 Trivero.

99. Trivero, chiesa parrocchiale SS. Trinità, sita in 13064 Ponzone, frazione Cereie.

100. Trivero, chiesa parrocchiale Visitazione di Maria, sita in 13059 Trivero, frazione Botto.

101. Valdengo, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 13060 Valdengo, via Avogadro.

102. Vallanzengo, chiesa parrocchiale dei Santi Orso e Brigida, sita in 13050 Vallanzengo.

103. Valle Mosso, chiesa parrocchiale dei Santi Antonio e Bernardo, sita in 13060 Croce Mosso, piazza Chiesa.

104. Valle Mosso, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, sita in 13068 Valle Mosso, via Roma.

105. Valle San Nicolao, chiesa parrocchiale di S. Nicolao, sita in 13050 Valle San Nicolao, piazza Chiesa.

106. Veglio Mosso, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 13050 Veglio Mosso, frazione Chiesa.

107. Verrone, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 13050 Verrone.

108. Vigliano Biellese, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 13069 Vigliano Biellese, piazza Chiesa.

109. Villanova Biellese, chiesa parrocchiale di S. Barnaba, detta anche di S. Barnaba Apostolo, sita in 13030 Villanova Biellese.

110. Viverone, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 13040 Viverone.

111. Zimone, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 13040 Zimone, piazza Parrocchiale.

112. Zubiena, chiesa parrocchiale di S. Cassiano, sita in 13050 Zubiena, frazione Riviera.

113. Zubiena, chiesa parrocchiale di S. Nicolao, sita in 13050 Zubiena, piazza Quaglino.

114. Zumaglia, chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 13050 Zumaglia, via XXV Aprile.

Art. 4.

Alle centoquattordici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti venti chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI VERCELLI

1. Biella, chiesa parrocchiale Beata Vergine di Oropa, sita in 13051 Biella, via Dorzano, 2, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia Nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora, sita in 13051 Biella, via Dorzano, 2.

2. Biella, chiesa parrocchiale dei Santi Paolo ed Elisabetta, sita in 13051 Biella, via Zara, 16, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia di S. Paolo, sita in 13051 Biella, via Zara, 16.

3. Biella, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 13051 Chiavazza, via della Vittoria, 2, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia S. Maria Assunta e S. Quirico, sita in 13051 Chiavazza, via della Vittoria, 2.

4. Carisio, chiesa parrocchiale Beatissima Maria Vergine Assunta, sita in 13040 Carisio, frazione Nebbione, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13040 Carisio, via San Giuseppe, 2.

5. Carisio, chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, detta anche di S. Damiano, sita in 13040 Carisio, frazione San Damiano, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13040 Carisio, via San Giuseppe, 2.

6. Donato, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 13050 Donato, frazione Ceresito, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Giovanni Battista, sita in 13050 Donato, via della Chiesa, 3.

7. Donato, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 13050 Donato, via della Chiesa, 3, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Giovanni Battista, sita in 13050 Donato, via della Chiesa, 3.

8. Mottalciata, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 13030 Mottalciata, via Alpina, 4, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia Beata Maria Vergine del Carmine, sita in 13030 Mottalciata, via Martiri della Libertà, 1.

9. Mottalciata, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 13030 Mottalciata, frazione di S. Silvestro, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia Beata Maria Vergine del Carmine, sita in 13030 Mottalciata, via Martiri della Libertà, 1.

10. Mottalciata, chiesa parrocchiale di S. Vincenzo, sita in 13030 Mottalciata, via XVII Maggio, 7, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia Beata Maria Vergine del Carmine, sita in 13030 Mottalciata, via Martiri della Libertà, 1.

11. Piedicavallo, chiesa parrocchiale di S. Grato, sita in 13060 Piedicavallo, frazione Montesinaro, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Michele e Grato, sita in 13060 Piedicavallo, via Montegrappa, 1.

12. Piedicavallo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 13060 Piedicavallo, via Montegrappa, 1, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Michele e Grato, sita in 13060 Piedicavallo, via Montegrappa, 1.

13. Portula, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 13050 Portula, frazione Masseranga, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia di S. Giorgio, sita in 13013 Coggiola, via Parrocchiale, 1.

14. Quittengo, chiesa parrocchiale Purificazione Beatissima Vergine Maria, sita in 13060 Balma Biellese, frazione Oriomosso, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Bernardo e Giuseppe, sita in 13060 Campiglia Cervo, via Roma, 87.

15. Quittengo, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 13060 Balma Biellese, frazione Rialmosso, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Bernardo e Giuseppe, sita in 13060 Campiglia Cervo, via Roma, 87.

16. Roppolo, chiesa parrocchiale Beata Vergine del Rosario, sita in 13040 Roppolo Piano, via Massa, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia S. Maria del Rosario e S. Michele, sita in 13040 Roppolo, frazione Castello.

17. Roppolo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 13040 Roppolo, frazione Castello, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia S. Maria del Rosario e S. Michele, sita in 13040 Roppolo, frazione Castello.

18. Salussola, chiesa parrocchiale di S. Secondo, sita in 13060 Salussola, frazione San Secondo, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia S. Maria Assunta, sita in 13060 Salussola, via Teologo Macchioli, 12.

19. Zubiena, chiesa parrocchiale S. Carlo e Sposalizio Beata Maria Vergine, sita in 13050 Zubiena, frazione Vermogno, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Cassiano e Carlo, sita in 13050 Zubiena, frazione Riviera.

20. Zubiena, chiesa parrocchiale di S. Cassiano, sita in 13050 Zubiena, frazione Riviera, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Cassiano e Carlo, sita in 13050 Zubiena, frazione Riviera;

— relativamente alle restanti novantaquattro chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A0383

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 novembre 1986.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina per la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1986) che, in applicazione della normativa anzidetta, ha determinato, tra l'altro, la misura percentuale di aumento per la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° maggio e dal 1° novembre 1986;

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione automatica delle pensioni con effetto dal 1° maggio 1986, il cui valore capitale è stato complessivamente valutato in circa 7,9 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione a motivo della permanenza della situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato altresì che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante la imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,57 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,57 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A0566

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 30 aprile 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 gennaio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1987
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 333

87A0530

DECRETO 21 gennaio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 gennaio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1987
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 334

87A0531

DECRETO 21 gennaio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987,, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 gennaio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 gennaio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1987
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 335

87A0532

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 dicembre 1986.

Autorizzazione alla Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft, in Hannover (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Viste le domande in data 18 dicembre 1985, 30 maggio 1986, 30 settembre 1986, 28 luglio 1986, 12 novembre 1986 e 25 novembre 1986 della Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft, con sede in Hannover (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intese ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la nota in data 11 novembre 1986, n. 616735, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 novembre 1986;

Vista la nota in data 1° dicembre 1986, n. 617238, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La società Magdeburger Lebensversicherung Aktiengesellschaft, con sede legale in Hannover (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società di cui al precedente art. 1:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa III U - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;

3) tariffa III A - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

4) tariffa III D U - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n a premio unico;

5) tariffa III D - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n a premio annuo;

6) tariffa III G - assicurazione temporanea di gruppo in caso di morte;

7) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 6);

8) tariffa III G I - assicurazione temporanea di gruppo in caso di morte o di invalidità permanente;

9) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 8);

10) tariffa XX - R/U - assicurazione mista, a premio unico;

11) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione mista, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

12) tariffa X - BF - assicurazione mista, a premio annuo, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza;

13) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione mista, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita;

14) tariffa X - BFC - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 12);

15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 14), comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

16) condizioni particolari di carenza da applicare a contratti emessi senza visita medica nelle forme temporanee per il caso di morte e nelle forme miste, fermi restando i limiti massimi del capitale assicurabile senza visita medica così come stabiliti con decreto ministeriale 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986.

Art. 3.

La rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensverischerung Aktiengesellschaft, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: ZANONE

87A0564

DECRETO 22 dicembre 1986.

Autorizzazione alla Polaris vita S.p.a., in Roma, ad esercitare, in Italia ed all'estero, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita e le operazioni di capitalizzazione nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Viste le domande in data 23 gennaio 1986, 5 novembre 1986 e 11 novembre 1986 della Polaris vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, in Italia ed all'estero, l'attività assicurativa e riassicurativa del ramo vita e le operazioni di capitalizzazione nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la nota in data 22 ottobre 1986, n. 616193, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 novembre 1986;

Vista la nota in data 3 dicembre 1986, n. 617332, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulla assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla suddetta impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Polaris vita S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, in Italia ed all'estero, le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

4) tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente, rispettivamente, del 5% o del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio unico;

6) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio annuo limitato;

7) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

8) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

9) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità permanente;

10) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità permanente;

11) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza;

12) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione mista, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita;

13) assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza. I tassi del premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 11);

14) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione mista, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

15) condizioni generali di polizza da applicare ai contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

16) tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per operazioni collettive;

17) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

18) condizioni particolari di carenza da applicare a contratti emessi senza visita medica nelle forme temporanee per il caso di morte e nelle forme miste.

Art. 3.

La Polaris vita S.p.a., con sede in Roma, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: ZANONE

87A0565

DECRETO 20 gennaio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Finequipe S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986;

Vista la sentenza n. 827 del 16 dicembre 1986, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Finequipe S.p.a.», con sede in Milano, via Borgogna n. 5, e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge n. 233/ 1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto controllante il 69,5% delle azioni della «Italimmobili S.p.a.», la quale a sua volta risulta essere titolare del 99,99% del capitale sociale dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Finequipe S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Finequipe S.p.a.», con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa sono preposti:

il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano), il 19 settembre 1927;

la prof.ssa Maria Martellini, nata a roma l'8 luglio 1940;

il dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940,

quali commissari liquidatori dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, nominati con decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, composto dai signori:

prof. Paolo Ferro-Luzzi, nato a Roma il 14 maggio 1937;

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942, in rappresentanza dei creditori;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, in qualità di vice-direttore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano, in rappresentanza dei creditori;

Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, in rappresentanza dei creditori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A0528

DECRETO 20 gennaio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.I.T.U.R. S.p.a.», in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1986, con il quale la società «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 25 luglio 1986;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1986, con il quale la società «Sogefin Milano S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 233/86;

Vista la sentenza n. 805 del 18 novembre 1986, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «C.I.I.T.U.R. S.p.a.», con sede in Genova, via della Vittoria n. 11/a, e l'assoggettabilità della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto completamente controllata dalla predetta «Sogefin Milano S.p.a.»;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «C.I.I.T.U.R. S.p.a.», con sede in Genova;

Decreta:

1. La società «C.I.I.T.U.R. S.p.a.», con sede in Genova, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il dott. Carlo Alessandro Ronchi, nato a Milano il 5 aprile 1940, con studio in Milano, via Mascagni n. 24, quale commissario liquidatore della «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986 e composto dai signori:

prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via G. Washington n. 12;

prof. Alberto Sbisà, nato a Milano il 26 luglio 1938, residente in Milano, via Visconti di Modrone n. 21.

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/*b*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A0529

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 1987.

Autorizzazione a praticare la plasmaferesi mediante l'uso di apparecchiature automatiche in sistema chiuso presso il servizio di immunoematologia e trasfusionale del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitto di gestione della U.S.L. n. 3 di Belluno in data 5 maggio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione a praticare la plasmaferesi presso il servizio di immunoematologia e trasfusionale del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 15 ottobre 1986;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione a praticare la plasmaferesi;

Vista la legge 14 luglio 1967, n. 592, che disciplina la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Il servizio di immuneoematologia e trasfusionale del presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 3 di Belluno è autorizzato a praticare la plasmaferesi mediante l'uso di apparecchiature automatiche in sistema chiuso, ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Roma, addì 3 gennaio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A0538

DECRETO 3 gennaio 1987.

Autorizzazione all'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia di Perugia all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.L.S.S. n. 3 di Perugia - Corciano - Deruta - Torgiano, in data 27 maggio 1985, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 7 luglio 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 28 ottobre 1986;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia di Perugia è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che nelle sale operatorie della clinica oculistica, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del sopra citato art. 1 debbono essere eseguite nelle sale operatorie della clinica oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Delogu prof. Antonio, direttore della clinica oculistica dell'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia;

Fiore prof. Cesare, aiuto della clinica oculistica dell'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia;

Tiberi prof. Gianfranco, aiuto della clinica oculistica dell'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia;

Santoni prof. Gerardo, aiuto della clinica oculistica dell'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia;

Bocci prof. Nicolò, aiuto della clinica oculistica dell'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia;

Cianchetti dott. Aldo, assistente della clinica oculistica dell'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia;

Nardi dott.ssa Renata, assistente della clinica oculistica dell'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia:

Lupidi dott. Giovanni, assistente della clinica oculistica dell'ente ospedaliero S. Maria della Misericordia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.L.S.S. n. 3 di Perugia - Corciano - Deruta - Torgiano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A0537

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 gennaio 1987.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Solofra. (Ordinanza n. 888/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il telex n. 245 del 1° dicembre 1986, con il quale il sindaco di Solofra, denunciando la grave carenza idrica nel comune, notifica a questo dipartimento di aver sospeso l'erogazione dell'acqua;

Vista la nota n. 21369 del 19 dicembre 1986 a firma del sindaco del suddetto comune che specifica in dettaglio la gravità della situazione che minaccia l'occupazione di circa cinquemila unità lavorative e richiede un intervento per la realizzazione urgente di opere per l'approvvigionamento da fonti idriche alternative;

Visto il progetto presentato dall'amministrazione comunale col quale si prevede la perforazione di due pozzi e le relative condotte di adduzione per soddisfare le succitate esigenze, per una spesa totale di lire 1.223.943.000;

Considerato che le succitate opere, oltre a consentire la sopravvivenza della industria conciaria, prevalente attività lavorativa della zona, eviteranno il rischio di più gravi carenze idriche a carico della totalità della popolazione;

Ravvisata per quanto precede, l'opportunità di intervenire con un contributo per le opere proposte, in attesa che sia individuata altra fonte di finanziamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le opere di cui in premessa, occorrenti per l'integrazione delle risorse idriche della città di Solofra, è concessa al comune stesso un contributo nella misura massima di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il prefetto di Avellino è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità dello Stato, ad assumere ogni iniziativa diretta ad agevolare la risoluzione, nel più breve tempo possibile, della crisi di cui in premessa.

Art. 3.

L'onere derivante da tale ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvederà alla alta vigilanza sulle opere ed alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A0464

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco aggiornato al 31 ottobre 1986 dei Paesi membri della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (L'Aja, 1° giugno 1970) con relative riserve e/o dichiarazioni.

La convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (L'Aja, 1° giugno 1970), entrata in vigore per l'Italia il 20 aprile 1986, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1986, è stata ratificata dai seguenti Stati nelle date a fianco di essi indicate:

Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: 21 maggio 1974 (il Regno Unito ha dichiarato di estendere la convenzione ai seguenti territori: Guernsey: 21 maggio 1974; Jersey: 21 maggio 1974; Isola di Man: 21 maggio 1974; Gibilterra: 28 gennaio 1977; Hong Kong: 28 gennaio 1977; Bermuda: 20 agosto 1982. L'Italia, conformemente all'art. 29, par. 3, ha notificato l'accettazione di tali dichiarazioni di applicazione territoriale in data 14 ottobre 1986; in conformità all'art. 29, par. 4, la convenzione è entrata in vigore tra l'Italia e i suddetti territori il 13 dicembre 1986);
Danimarca: 25 giugno 1975 (la convenzione non si applica alle isole Faeroer);
Svezia: 25 giugno 1975;
Cecoslovacchia: 12 maggio 1976;
Svizzera: 18 maggio 1976;
Finlandia: 16 giugno 1977;
Norvegia: 15 agosto 1978;
Repubblica Araba d'Egitto: 21 aprile 1980;
Regno dei Paesi Bassi (per il Regno in Europa): 23 giugno 1981 (il Regno dei Paesi Bassi ha esteso il 28 maggio 1986 la convenzione a: Aruba. L'Italia, conformemente all'art. 29, par. 3, ha notificato l'accettazione di tale estensione territoriale in data 14 ottobre 1986; in conformità all'art. 29, par. 4, la convenzione è entrata in vigore tra l'Italia e Aruba il 13 dicembre 1986);
Portogallo: 10 maggio 1985;
Italia: 19 febbraio 1986.

I seguenti Stati hanno depositato lo strumento di adesione alla citata convenzione nelle date a fianco di essi indicate:

Cipro: 13 gennaio 1983 (1);
Australia: 24 settembre 1985 (la convenzione si applica solamente al sistema giuridico vigente negli Stati australiani, nei territori continentali e nell'Isola di Norfolk) (2).

L'Italia ha notificato, conformemente all'art. 28, par. 4, l'accettazione dell'adesione di Cipro ed Australia il 25 giugno 1986 con effetto dal 24 agosto 1986.

I sopraelencati Stati hanno presentato, al momento del deposito dello strumento di rettifica o di adesione, o successivamente, le seguenti riserve e/o dichiarazioni.

(1) L'adesione di Cipro è stata accettata anche da: Regno dei Paesi Bassi (per il Regno in Europa), Danimarca, Cecoslovacchia, Svezia, Svizzera, Finlandia, Norvegia.
(2) L'adesione dell'Australia è stata accettata anche da: Regno dei Paesi Bassi (per il Regno in Europa), Danimarca, Svizzera, Cecoslovacchia, Svezia, Norvegia.

DICHIARAZIONI E RISERVE

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1) e Territori dipendenti (2)

(1) «(*a*) In accordance with the provisions of Article 23, the convention shall extend to the legal systems of the three parts of the United Kingdom, namely England and Wales, Scotland and Northern Ireland.

(*b*) In accordance with the provisions of Article 24, the United Kingdom reserves the right not to apply the convention to a divorce or to a legal separation obtained before the date on which, in relation to the United Kingdom, the convention comes into force. Nevertheless, the United Kingodom will in practice apply the provisions of the convention to a divorce or legal separation obtained on or after the date on which the legislation implementing the provisions of the convention came into force in the part of the United Kingdom in which recognition is sought.

The United Kingdom will also apply the provisions of the convention to a divorce or legal separation obtained before that date, save that in such a case the application of those provisions will not affect any property rights to which any person became entitled before that date and those provisions will not apply where the question of the validity of the divorce or legal separation has been decided before that date by any competent court in the United Kingdom, the Bailiwick of Guernsey, the Bailiwick of Jersey or the Isle of Man. The legislation implementing the provisions of the convention came into force in England and Wales and Scotland on the 1st of january 1972, and in Northern Ireland on the 1st of january 1974».

(2) Guernsey, Jersey, Isola di Man: «In accordance with the provisions of Articles 24 and 25, the United Kingdom reserves the right not to apply the convention, in relation to the aforesaid territories, to a divorce or to a legal separation obtained before the date on wich, in relation to those territories, the convention comes into force. Nevertheless, the provisions of the convention will in practice be applied in those territories to a divorce or legal separation obtained on or after the date on which the legislation implementing the provisions of the convention came into force in the territory in which recognition is sought. The provisions of the convention will also be applied in that territory to a divorce or legal separation obtained before that date, save that in such a case the application of those provisions will not affect any property rights to which any person became entitled before that date and those provision will not apply where the question of the validity of the divorce or legal separation has been decided before that date by any competent court in the United Kingdom, the Bailiwick of Guernsey, the Bailiwick of Jersey or the Isle of Man. The legislation implementing the provisions of the convention came into force in the Bailiwick of Guernsey on the 27th of june 1972; in the Bailiwick of Jersey on the 13th of november 1973; and in the Isle of Man on the 17th of october 1972.».

(2) Gibilterra e Hong Kong: «In accordance with the provisions of article 24 and 25, the United Kingdom reserves the right not to apply the convention, in relation to the afore-said territories, to a divorce or to a legal separation obtained before the date on which, in relation to those territories, the convention comes into force. Nevertheless, the provisions of the convention will in practice be applied in those territories to a divorce or legal separation obtained on or after the date on which the legislation implementing the provisions of the convention came into force in the territory in which recognition is sought. The provisions of the convention will also be applied in that territory to a divorce or legal separation obtained before that date, save that in such a case the application of those provisions will not affect any property rights to which any person became entitled before that date and those provisions will not apply where the question of the validity of the divorce or legal separation has been decided before that date by a competent court in that territory.

The legislation implementing the provisions of the convention came into force in Gibraltar on the 1st of november, 1974 and in Hong Kong on the 1st of april, 1972.».

(2) Bermuda: «In accordance with the provisions of article 24 and 25, the United Kingdom reserves the right not to apply the convention, in relation to Bermuda, to a divorce or to a legal separation obtained before the date on which the convention comes into force for Bermuda. Nevertheless the provisions of the convention will in practice be applied in Bermuda to a divorce or legal separation obtained on or after the date on which the legislation implementing the provisions of the convention came into force in Bermuda, namely 1st august 1977.».

Cecoslovacchia

«La République Socialiste Tchécoslovaque, à l'article 19 de la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, conclue à La Haye, le premier juin 1970 se réserve le droit de ne pas reconnaitre un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants de la République Socialiste Tchécoslovaque, lorsqu'une loi autre que celle désignée par le droit international privé tchécoslovaque a été appliquée, a moins que cette application n'ait abouti au même résultat que si l'on avait observé cette dernière loi.

La République Socialiste Tchécoslovaque également, à l'article 24 de cette Convention, se réserve, que cette Convention ne s'appliquera pas a un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour la République Socialiste Tchécoslovaque.

La République Socialiste Tchécoslovaque déclare en connexité avec l'article 29 de la Convention accordant eux Etats le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent du point de vue international, qu'à son avis le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'O.N.U. du 14 décembre 1960 sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, proclamant la necessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences.».

Svizzera

«Conformément à l'article 24, 2e alinéa, de la Convention, la Suisse se reserve le droit de ne pas appliquer la convention à un divorce ou à une separation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour la Suisse.».

Cipro

«......the Government of the Republic of Cyprus reserves the right under para. (1) of Article 19 to refuse to recognise a divorce or legal separation between two spouses who, at the time of the divorce or legal separation, were both citizens of the Republic of Cyprus and of no other State and a law other than that indicated by the rules of Private International Law obtaining in Cyprus was applied, unless the result reached is the same as that which would have been reached by applying the law indicated by those rules.».

Italia

«Le Gouvernement italien se réserve, aux termes de l'article 19, paragraphe 1, le droit de ne pas reconnaître un divorce ou une separation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, etaient exclusivement italiens, lorsqu'une loi autre que celle désignée par le droit international privé italien a été appliquée, à moins que cette application n'ait abouti au même résultat que si l'on avait observé cette dernière loi.».

87A0397

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione delle quote di produzione zucchero alla società Nuova saccarifera meridionale Nusam S.p.a., in Roma

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1987, le quote di produzione zucchero assegnate con decreto ministeriale 22 aprile 1986 alla società So.Me.Sa., in Avezzano, vengono attribuite alla società Nusam S.p.a., in Roma, a valere dalla campagna 1986-87.

87A0540

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1986, registro n. 37 Difesa, foglio n. 210, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Farinetti Paolo, nato il 2 agosto 1922 a Barbaresco (Cuneo). — Valoroso combattente animato da vivo entusiasmo, subito dopo l'armistizio entrava nel movimento clandestino della Resistenza partecipando a molteplici azioni di sabotaggio che infliggevano all'oppressore notevoli perdite in uomini e in materiali. Il 15 aprile 1945, alla testa di pochi ardimentosi, penetrava nel dispositivo militare nemico in Alba per una importante missione tendente a portare scompiglio e disorientamento tra le file avversarie. Con eccezionale perizia riusciva nell'impresa e, benché gravemente ferito, non desisteva dalla lotta permettendo così alle forze partigiane di attaccare dall'esterno della città fino alla completa liberazione di Alba. — Alba, 15 aprile 1945.

Croce

Viotti Carlo, nato il 9 dicembre 1920 a Cassine (Alessandria). — Comandante di distaccamento, si distingueva nella lotta contro l'oppressore per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. Il 5 novembre 1944, in località Ciglione, nel corso di un improvviso attacco da parte di preponderanti forze nemiche non esitava ad impegnarle in un duro combattimento. Nel prosieguo dell'azione, alla testa di pochi compagni, si slanciava in un ardito contrattacco causando gravi perdite all'avversario e permettendo così ai suoi uomini di porsi in salvo. — Ciglione, 5 novembre 1944.

87A0496

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione in misura fissa mensile della somma percepita con il sistema del «punto mancia» dal personale dipendente dal casinò municipale di Sanremo, da valere ai fini contributivi.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1986, ai fini contributivi, la misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale dipendente dal casinò municipale di Sanremo è così determinata:

Per gli anni 1983-84:

1° gruppo	L.	710.000
2° gruppo	»	625.000
3° gruppo	»	492.000
4° gruppo	»	418.000
5° gruppo	»	280.000
6° gruppo	»	206.000
7° gruppo	»	139.000

A partire dal 1° gennaio 1985:

1° gruppo	L.	1.060.000
2° gruppo	»	933.000
3° gruppo	»	735.000
4° gruppo	»	624.000
5° gruppo	»	418.000
6° gruppo	»	308.000
7° gruppo	»	208.000

87A0471

MINISTERO DEL TESORO

N. 11

Corso dei cambi del 19 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1290,85	1290,85	1290,80	1290,85	1290,85	1290,92	1291 —	1290,85	1290,85	1290,85
Marco germanico	712,700	712,700	712 —	712,700	712,70	712,60	712,500	712,700	712,700	712,70
Franco francese	212,700	212,700	213 —	212,700	212,70	212,70	212,700	212,700	212,700	212,70
Fiorino olandese	632,06	632,06	631,95	632,06	632,06	632,15	632,25	632,06	632,06	632,05
Franco belga	34,351	34,351	34,28	34,351	34,351	34,31	34,272	34,351	34,351	34,35
Lira sterlina	1982,95	1982,95	1984 —	1982,95	1982,95	1982,40	1981,85	1982,95	1982,95	1982,95
Lira irlandese	1894,50	1894,50	1893 —	1894,50	1894,50	1894,75	1894 —	1894,50	1894,50	—
Corona danese	187,75	187,75	187,95	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75	187,75
Dracma	9,766	9,766	9,76	9,766	—	—	9,75	9,766	9,766	—
E.C.U.	1467,65	1467,65	1467,50	1467,65	1467,65	1467,60	1467,75	1467,65	1467,65	1467,65
Dollaro canadese	948,100	948,100	950 —	948,100	948,100	948,55	949 —	948,100	948,100	948,10
Yen giapponese	8,545	8,545	8,57	8,545	8,545	8,54	8,540	8,545	8,545	8,54
Franco svizzero	851,18	851,18	851,25	851,18	851,18	851,29	851,400	851,18	851,18	851,18
Scellino austriaco	101,343	101,343	101,25	101,343	101,343	101,33	101,320	101,343	101,343	101,35
Corona norvegese	183,17	183,17	183,25	183,17	183,17	183,18	183,200	183,17	183,17	183,18
Corona svedese	198,640	198,640	198,30	198,640	198,64	198,67	198,700	198,640	198,640	198,65
FIM	284,300	284,300	284 —	284,300	284,30	284,35	284,400	284,300	284,300	—
Escudo portoghese	9,200	9,200	9,23	9,200	9,200	9,20	9,200	9,200	9,200	9,20
Peseta spagnola	10,086	10,086	10,08	10,086	10,086	10,08	10,084	10,086	10,086	10,09
Dollaro australiano	843,500	843,500	844 —	843,500	843,50	843 —	842,50	843,500	843,500	843,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1987

Dollaro USA	1290,925	Lira irlandese	1894,25	Scellino austriaco	101,331
Marco germanico	712,600	Corona danese	187,75	Corona norvegese	183,185
Franco francese	212,700	Dracma	9,758	Corona svedese	198,670
Fiorino olandese	632,155	E.C.U.	1467,700	FIM	284,350
Franco belga	34,311	Dollaro canadese	948,55	Escudo portoghese	9,200
Lira sterlina	1982,40	Yen giapponese	8,542	Peseta spagnola	10,085
		Franco svizzero	851,290	Dollaro australiano	843 —

Media dei titoli del 19 gennaio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,825
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,425
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,250
» » » » 1- 3-1983/87	100,200
» » » » 1- 4-1983/87	100,375
» » » » 1- 5-1983/87	100,500
» » » » 1- 6-1983/87	100,675
» » » » 1-11-1983/87	101,075
» » » » 1-12-1983/87	101,075
» » » » 1- 1-1984/88	101,150
» » » » 1- 2-1984/88	101,175
» » » » 1- 3-1984/88	100,475
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,400
» » » » 1- 6-1984/88	100,700
» » » » 1- 7-1983/88	101,775
» » » » 1- 8-1983/88	101,800
» » » » 1- 9-1983/88	101,725
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 1- 7-1990	98,925
» » » » 1- 8-1990	98,825
» » » » 1- 9-1990	98,725
» » » » 1-10-1990	98,825
» » » » 1-11-1990	99,050
» » » » 1-11-1983/90	103,675
» » » » 1-12-1983/90	103,375
» » » » 18-12-1990	99.650
» » » » 1- 1-1984/91	103,775
» » » » 17- 1-1991	98,875
» » » » 1- 2-1984/91	103,450
» » » » 18- 2-1991	98,850
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 18- 3-1991	98,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,675
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,875

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,650
» » » » 1- 9-1984/91	100,575
» » » » 1-10-1984/91	100,525
» » » » 1-11-1984/91	100,575
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1992	100,400
» » » » 1- 2-1992	98,900
» » » » 1- 2-1995	100,150
» » » » 1- 3-1995	97,500
» » » » 1- 4-1995	97,600
» » » » 1- 5-1995	98,025
» » » » 1- 6-1995	98,650
» » » » 1- 7-1995	99,900
» » » » 1- 8-1995	99,575
» » » » 1- 9-1995	99,425
» » » » 1-10-1995	99,600
» » » » 1-11-1995	99,450
» » » » 1-12-1995	98,950
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,625
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,750
» » » 12 % 1- 3-1988	103,675
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,500
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,650
» » » 12,50% 1-10-1988	104,400
» » » 12,50% 1-11-1988	104,825
» » » 12,50% 1- 1-1989	105 —
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,975
» » » 12 % 1- 4-1989	104,175
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,625
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,925
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,950
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,975
» » » 12 % 1- 4-1990	105,700
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,375
» » » 10 % 1- 6-1990	101,400
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,675
» » » » 22-11-1982/89 13%	111 —
» » » » 1983/90 11,50%	108,675
» » » » 1984/91 11,25%	108,450
» » » » 1984/92 10,50%	106,275
» » » » 1985/93 9,60%	104,150
» » » » 1985/93 9,75%	104,250
» » » » 1985/93 8,75%	102,375
» » » » 1985/93 9%	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M19017

MINISTERO DEL TESORO

N. 12

Corso dei cambi del 20 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1305,700	1305,700	1305,70	1305,700	1305,70	1305,80	1305,900	1305,700	1305,700	1305,70
Marco germanico	711,500	711,500	711,40	711,500	711,50	711,50	711,500	711,500	711,500	711,50
Franco francese	213 —	213 —	213 —	213 —	213 —	212,95	212,900	213 —	213 —	213 —
Fiorino olandese	631,250	631,250	631,40	631,250	631,25	631,25	631,250	631,250	631,250	631,25
Franco belga	34,240	34,240	34,25	34,240	34,24	34,23	34,234	34,240	34,240	34,24
Lira sterlina	1983,100	1983,100	1985,10	1983,100	1983,10	1983,05	1983 —	1983,100	1983,100	1983,10
Lira irlandese	1893,600	1893,600	1895 —	1893,600	1893,60	1893,30	1893 —	1893,600	1893,600	—
Corona danese	187,590	187,590	187,60	187,590	187,59	187,59	187,590	187,590	187,590	187,58
Dracma	9,758	9,758	9,76	9,758	—	—	9,760	9,758	9,758	—
E.C.U.	1466,950	1466,950	1466,75	1466,950	1466,95	1466,92	1466,900	1466,950	1466,950	1466,95
Dollaro canadese	958,850	958,850	960 —	958,850	958,85	958,92	959 —	958,850	958,850	958,85
Yen giapponese	8,554	8,554	8,55	8,554	8,554	8,55	8,551	8,554	8,554	8,55
Franco svizzero	848,500	848,500	848 —	848,500	848,50	848,50	848,500	848,500	848,500	848,50
Scellino austriaco	101,188	101,188	101,18	101,188	101,188	101,18	101,180	101,188	101,188	101,18
Corona norvegese	183,610	183,610	184 —	183,610	183,61	183,60	183,600	183,610	183,610	183,60
Corona svedese	199,150	199,150	199,25	199,150	199,15	199,12	199,100	199,150	199,150	199,15
FIM	284,610	284,610	284,60	284,610	284,61	284,68	284,750	284,610	284,610	—
Escudo portoghese	9,280	9,280	9,23	9,280	9,28	9,26	9,250	9,280	9,280	9,28
Peseta spagnola	10,130	10,130	10,14	10,130	10,13	10,12	10,126	10,130	10,130	10,13
Dollaro australiano	868,500	868,500	870 —	868,500	868,50	868,25	868 —	868,500	868,500	868,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1987

Dollaro USA	1305,800	Lira irlandese	1893,300	Scellino austriaco	101,184
Marco germanico	711,500	Corona danese	187,590	Corona norvegese	183,605
Franco francese	212,950	Dracma	9,759	Corona svedese	199,125
Fiorino olandese	631,250	E.C.U.	1466,920	FIM	284,680
Franco belga	34,237	Dollaro canadese	958,925	Escudo portoghese	9,265
Lira sterlina	1983,050	Yen giapponese	8,552	Peseta spagnola	10,128
		Franco svizzero	848,500	Dollaro australiano	868,250

Media dei titoli del 20 gennaio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,675
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,200
» » » » 1- 4-1983/87	100,325
» » » » 1- 5-1983/87	100,450
» » » » 1- 6-1983/87	100,625
» » » » 1-11-1983/87	101 —
» » » » 1-12-1983/87	101,125
» » » » 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88	101,225
» » » » 1- 3-1984/88	100,425
» » » » 1- 4-1984/88	100,550
» » » » 1- 5-1984/88	100,475
» » » » 1- 6-1984/88	100,700
» » » » 1- 7-1983/88	101,750
» » » » 1- 8-1983/88	101,625
» » » » 1- 9-1983/88	101,650
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 1- 7-1990	98,875
» » » » 1- 8-1990	98,750
» » » » 1- 9-1990	98,775
» » » » 1-10-1990	98,800
» » » » 1-11-1990	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,650
» » » » 1-12-1983/90	103,625
» » » » 18-12-1990	99,625
» » » » 1- 1-1984/91	103,775
» » » » 17- 1-1991	98,875
» » » » 1- 2-1984/91	103,450
» » » » 18- 2-1991	98,850
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 18- 3-1991	98,60
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,650
» » » » 1- 9-1984/91	100,625
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » » 1- 1-1992	100,375
» » » » 1- 2-1992	98,900
» » » » 1- 2-1995	100,100
» » » » 1- 3-1995	97,450
» » » » 1- 4-1995	97,600
» » » » 1- 5-1995	98,025
» » » » 1- 6-1995	98,675
» » » » 1- 7-1995	99,875
» » » » 1- 8-1995	99,525
» » » » 1- 9-1995	99,425
» » » » 1-10-1995	99,600
» » » » 1-11-1995	99,350
» » » » 1-12-1995	98,925
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,650
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,800
» » » 12 % 1- 3-1988	103,600
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,400
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,625
» » » 12,50% 1-10-1988	104,325
» » » 12,50% 1-11-1988	104,575
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,125
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,075
» » » 12 % 1- 4-1989	104,200
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,625
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,900
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,900
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,875
» » » 12 % 1- 4-1990	105,750
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,325
» » » 10 % 1- 6-1990	101,400
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,550
» » » » 22-11-1982/89 13%	111 —
» » » » 1983/90 11,50%	108,675
» » » » 1984/91 11,25%	108,450
» » » » 1984/92 10,50%	106,750
» » » » 1985/93 9,60%	104,325
» » » » 1985/93 9,75%	104,500
» » » » 1985/93 8,75%	102,375
» » » » 1985/93 9%	102,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M20017

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Piano finalizzato per la politica industriale nei settori delle telecomunicazioni pubbliche e private. (Deliberazione 4 dicembre 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la delibera CIPE del 19 giugno 1984 che invita il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri delle partecipazioni statali, delle poste e delle telecomunicazioni, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, a presentare al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale un «Piano finalizzato per la politica industriale nei settori delle comunicazioni pubbliche e private»;

Vista la delibera CIPE del 1° agosto 1985 che ha approvato il «Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-1994»;

Visti il «Piano finalizzato per la politica industriale nei settori delle telecomunicazioni pubbliche e private» e il relativo «Rapporto di sintesi», trasmessi dal Ministero dell'industria con nota n. 35847 del 28 febbraio 1986;

Visto il parere espresso su tale Piano dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella sua adunanza generale n. 83 del 20 dicembre 1985;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Prende atto:

1. Che il modello «incentivato» di sviluppo prevede 74.840 miliardi di investimenti a prezzi costanti 1983, nell'arco del decennio 1985-1994. Di questi, 45.660 miliardi riguardano il mercato pubblico (telefonia, telex e dati, TLC via satellite, teleradiodiffusione, nuovi servizi) e 29.180 miliardi il mercato privato (reti private di comunicazioni, terminali, elaboratori, software applicativo). L'incentivazione rispetto al modello naturale di sviluppo si commisura in 17.620 miliardi nell'arco del decennio, di cui 4.560 relativi al mercato pubblico, pari ad un incremento dell'11%, e 13.060 relativi al mercato privato, pari ad un incremento dell'81%, il che postula una crescita media annua del mercato privato del 10% anziché del 5% previsto dal modello naturale.

2. Che gli effetti previsti dalla realizzazione degli investimenti indicati nel modello «incentivato» saranno i seguenti:

2.1. un potenziamento degli impianti in grado di consentire un incremento, nel decennio, di 9 milioni di utenti (8,5 nel modello naturale), con la possibilità di raggiungere nel 1994 una densità di 44,6 abbonati per ogni 100 abitanti (43,6 nel modello naturale). Nel Mezzogiorno si prevede di raggiungere una densità del 35,7% (34,6% nel modello naturale);

2.2. una crescita media annua dell'utenza «affari» di 121 mila abbonati rispetto ai 107 mila abbonati del modello naturale;

2.3. un miglioramento della qualità del servizio telefonico mediante l'accelerazione della sostituzione del parco centrali di commutazione elettromeccanica in esercizio (aumentando l'entità delle forniture annue in linee di centrale da 13,2 milioni a 15 milioni, delle quali oltre 90% in tecnica elettronica), nonché un potenziamento degli apparati dedicati allo smaltimento del traffico (1,44 milioni di punti di commutazione anziché 1,19 milioni);

2.4. una maggiore informatizzazione: della «categoria affari» (acquisizione e utilizzo di mezzi telematici, automazione integrata dell'attività di ufficio, work-station, personal computer, rete dati e strutture di servizio «dedicate»); di utenze specifiche professionali (legali, amministrative, sanitarie); della pubblica amministrazione centrale e periferica; di specifici bacini territoriali e/o di utenza.

3. Che il modello incentivato di sviluppo consente all'industria nazionale delle telecomunicazioni e della telematica di:

3.1. razionalizzare e potenziare l'offerta delle produzioni nazionali promuovendo le fasi della ricerca e dello sviluppo;

3.2. acquisire per alcuni prodotti un aumento delle quantità atte a favorire il contenimento dei costi medi unitari;

3.3. accelerare il ritorno degli investimenti che effettueranno le imprese;

3.4. contenere il calo dell'occupazione «diretta» nell'industria manifatturiera tenendo conto che la nuova occupazione indiretta derivata nei nuovi comparti applicativi e particolarmente in quelli del terziario avanzato dovrebbe compensare la riduzione occupazionale «diretta»;

3.5. migliorare l'accesso ai mercati di esportazione.

4. Che le azioni indicate nel Piano per la realizzazione del modello incentivato, in un quadro di sviluppo equilibrato della domanda e della offerta del mercato pubblico e del mercato privato delle telecomunicazioni, riguardano tra l'altro i sostegni alla ricerca, all'innovazione tecnologica ed alle esportazioni.

5. Che la diffusione delle telematica nella pubblica amministrazione investe una molteplicità di campi applicativi e rende per questo necessaria la ricerca di soluzioni che si realizzino in un'ottica non frammentaria, ma sistematica e integrata per quanto riguarda la progettazione del servizio, lo sviluppo e la gestione del processo da attuare. Trasporti, energia, sanità, ecologia, istruzione, sistemi abitativi, catasto ed uffici postali, sono alcuni dei principali settori della pubblica amministrazione che, sia a livello centrale che locale, possono trovare nell'innovazione telematica soluzioni idonee a migliorare la qualità dei servizi offerti e il rapporto tra costo e benefici ottenibili.

6. Che viene così a configurarsi una domanda potenziale che appare suscettibile di assumere notevoli dimensioni, costituendo un valido strumento di politica industriale. In tale logica la domanda deve essere costituita da programmi concreti e ben definiti deve, in pari tempo, essere di stimolo all'innovazione presso le imprese ed alla razionalizzazione del parco fornitori per linee di prodotti, in modo da facilitare il formarsi di quelle economie di scala che rappresentano un elemento di competitività imprescindibile per l'esportazione.

7. Che, con riferimento al problema della liberalizzazione, per i terminali ed i servizi a valore aggiunto sembra inevitabile una più ampia liberalizzazione, fatti salvi alcuni punti chiave tra i quali: il rigore delle omologazioni concesse in difesa di appropriati standard di qualità; il supporto da accordare alle imprese che operano attraverso proprie realtà italiane, rispetto a quelle che svolgono prevalentemente attività di rivendita, spesso basata su importazione «pura». Ciò anche al fine di permettere un congruo grado di innovazione e di proposta da parte degli utenti del sistema e dei fornitori potenziali dei servizi nuovi.

8. Che, con riferimento alle esigenze di razionalizzazione e di sviluppo della domanda o delle nuove applicazioni, si rende essenziale l'iniziativa già presa dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni — in ottemperanza alla delibera CIPE del 19 giugno 1984 — per la rapida messa a punto, in accordo con il Ministro dell'industria, e ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di una disciplina relativa alla omologazione tecnico-funzionale ed al «nulla osta» di commercializzazione, mediante una normativa che, in analogia a quella adottata nell'area comunitaria tecnologicamente avanzata, preveda opportune verifiche sull'affidabilità degli apparati e sulle reti di assistenza tecnica e, comunque, curando che l'apertura del mercato italiano a prodotti di altri Paesi avvenga in condizioni di reciprocità.

9. Che, con riferimento ai sostegni pubblici alla ricerca ed all'innovazione tecnologica, vengono sottolineate:

9.1. l'esigenza che i provvedimenti a sostegno della ricerca «originale» e della innovazione tecnologica vengano finanziati con continuità e tempestività;

9.2. l'importanza del ruolo dei programmi di ricerca promossi dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

9.3. la funzione strategica delle azioni organiche previste nel programma triennale per l'intervento nel Mezzogiorno a sostegno dello sviluppo di reti di servizi telematici avanzati;

9.4. l'importanza strategica dei progetti finalizzati del CNR;

9.5. il ruolo fondamentale di coordinamento e di stimolo svolto dai Ministri competenti attraverso, tra l'altro: un'azione di propulsione e messa a punto della normativa nazionale ed internazionale; un'opera per la razionalizzazione e distribuzione dei nuovi progetti dell'offerta nazionale; il conferimento di commesse di prototipi avanzati e delle sperimentazioni «sul campo»;

9.6. l'opportunità di un coordinamento tra vari enti ed organismi pubblici e privati dedicati alla ricerca su tematiche individuali e tra organismi di ricerca di gestione e utenti per il trasferimento dell'innovazione;

9.7. la necessità di «disegnare» un preciso ruolo dell'Italia all'interno della politica comunitaria, con una rafforzata partecipazione ai vari progetti che vanno delineandosi in tale sede.

10. Che, per quanto riguarda i sostegni all'esportazione, viene sottolineata la necessità, nelle opportune sedi, di:

10.1. incentivare nell'ambito della legge n. 227/1977 e successive modificazioni e integrazioni, le forniture di beni e servizi concernenti le telecomunicazioni;

10.2. intensificare l'azione del dipartimento della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri, così da consentire alle «offerte» italiane di operare in condizioni di competitività;

10.3. agevolare, anche con la concessione di crediti misti, i progetti nazionali finanziati dalla Banca mondiale.

11. Che la razionalizzazione dell'offerta industriale richiede un'attento apprezzamento degli obiettivi fissati nelle delibere del CIPE del 24 marzo 1982 e del 18 giugno 1984, ivi compesa la definizione dell'obiettivo temporale per l'attuazione dei due poli. L'evoluzione e gli indirizzi che iniziano ad apparire nell'ambito comunitario circa la struttura futura dei mercati indicano il superamento dei programmi ristretti ad un solo Paese. Ferma restando la tendenza alla riduzione delle tecniche di commutazione adottate in ambito nazionale, comune del resto a tutte le amministrazioni europee, l'attuale situazione indica la opportunità, con riferimento ai sistemi di commutazione, di tener conto:

11.1. in primo luogo, del ruolo che «il polo nazionale» è chiamato a svolgere nel rispetto della competitività di prodotti e prezzi;

11.2. in secondo luogo, dell'opportunità di considerare fattore positivo del patrimonio industriale nazionale il know-how tecnologico di multinazionali, operanti in Italia da molti decenni, con possibili ricadute positive in termini di esportazioni di prodotti dal nostro Paese.

12. Che il «Piano nazionale delle telecomunicazioni 1985-94» approvato con delibera del CIPE del 1° agosto 1985 e le previsioni del «modello incentivato», pur rappresentando per il Mezzogiorno un impegno di investimenti (35% circa) sensibilmente superiore a quanto realizzato nel precedente decennio (circa 30%) non consentono di allineare la situazione delle regioni meridionali ai livelli indicati per il centro-nord e di raggiungere la quota percentuale di «riserva» stabilita per legge.

13. Che la manovra degli interventi previsti nel programma triennale per il Mezzogiorno e della legge 1° marzo 1986, n. 64, dovrà produrre un «effetto di trascinamento» nell'arco del decennio, tale da tendere al superamento del divario esistente.

14. Che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederanno, secondo le procedure di coordinamento previste dall'art. 2 della legge 1° marzo 1986, n. 64, a fornire al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni indicazioni per l'aggiornamento del piano decennale delle telecomunicazioni.

Approva:

Gli obiettivi e gli indirizzi del «Piano finalizzato per la politica industriale» nei settori delle telecomunicazioni pubbliche e private che prevedono:

la definizione di un modello «incentivato» di sviluppo dei settori pubblico e privato delle telecomunicazioni rispetto allo sviluppo «naturale»;

la necessità di stimolare il processo di ricerca e di innovazione tecnologica nel campo della telefonia di base e in quello dei nuovi servizi di telematica, privilegiando azioni ed interventi nel territorio meridionale;

la razionalizzazione dell'offerta nazionale del mercato pubblico e di quello privato;

la promozione e l'acquisizione di conoscenze e tecnologie nei servizi e nelle produzioni di apparati mediante intese ed accordi tra imprese nazionali ed estere, al fine di aumentare le dimensioni dei mercati e le esportazioni;

indicazioni per quanto riguarda i sistemi di commutazione (poli), mirate ad un coordinamento degli sforzi delle diverse realtà produttive.

Roma, addì 4 dicembre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

87A0406

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1986 ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AE BORGO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processo altamente automatizzato e flessibile per la produzione di componenti metallici per l'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.

Luogo di esecuzione: Alpignano (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.570.725.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1988.

ALDAP S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie nei processi di lavorazione del metallo duro.

Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.

Luogo di esecuzione: Alserio (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 827.867.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 marzo 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1987.

FABBRICA APPARECCHIATURE TELEFONICHE E MATERIALE ELETTRICO BREVETTI ERICSSON (F.A.T.M.E.) S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio e progettazione di una linea automatica per la produzione e l'assemblaggio di circuiti stampati.

Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.

Luogo di esecuzione: Roma, Pagani (Salerno), Avezzano (L'Aquila).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.980.965.000 di cui 896.573.000 da imputarsi alla quota Nord e 4.084.392.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

FA.MAC.TEX DI MARCHIORI GIANNA MARIA & C. S.A.S., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e costruzione di una serie di macchine per maglieria. Rettilinee a programmazione elettronica per la produzione di capi di maglieria a selezione jacquard ed intarsio.
Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.
Luogo di esecuzione: Meldola (Forlì).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 425.398.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° febbraio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1987.

MAIT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nelle tecnologie di perforazione a percussione e rotazione tramite integrazione e sviluppo di sistemi di comando e controllo con un'unica soluzione di macchina operatrice.
Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.
Luogo di esecuzione: Osimo (Ancona).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 363.843.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 20 gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

MARCHETTI AUTOGRU S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: avanzamento tecnologico delle gru telescopiche polifunzionali di grande portata.
Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.
Luogo di esecuzione: Piacenza.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 753.285.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 25 febbraio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 15 dicembre 1987.

MARCONI ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progetto di sistemi in ponte radio numerici mono e multicanali adatti ad operare in ambienti elettromagnetici difficili o perturbati.
Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1986.
Luogo di esecuzione: Cisterna di Latina (Latina).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.817.990.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 2 aprile 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

MONDIAL/PISTON DOTT. GALLI ERCOLE & C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione per la produzione di pistoni ed elementi ad essi coniugati per motori anni '90.
Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.
Luogo di esecuzione: Torino, Saluzzo (Cuneo) e La Loggia (Torino).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.547.700.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

MONTELERA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: inchiostri liquidi a base acqua per la stampa flessografica e rotocalco di carta e films.
Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.
Luogo di esecuzione: La Cassa (Torino).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 300.478.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° ottobre 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1988.

RFT-RIV FIRGAT S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: unità integrate antivibranti con cuscinetto volvente.
Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.
Luogo di esecuzione: Villanova d'Asti (Asti).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.661.425.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

SIPEA - SOCIETÀ INDUSTRIA PRODOTTI ELETTRICI AFFINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi prodotti e sistemi produttivi dedicati a dispositivi elettromeccanici ed elettronici di sicurezza segnalazione e comando per autoveicoli.
Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 luglio 1986.
Luogo di esecuzione: Torino, Nichelino (Torino), None (Torino) e Brichesasio (Torino).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 5.476.389.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

87A0407

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1986 ha ammesso alle agevolazioni del fondo il programma di innovazione tecnologica presentato dalla sottonotata impresa, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

S.M.A. - SEGNALAMENTO MARITTIMO ED AEREO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi radar per avvistamento ed inseguimento aereo.
Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 maggio 1986.
Luogo di esecuzione: Firenze.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 4.593.010.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 9 gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

87A0499

Programma di riassetto del Gruppo SIR (Deliberazione 4 dicembre 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Viste le disposizioni della legge 28 novembre 1980, n. 784 e della legge 5 febbraio 1982, n. 25, che dettano finalità e direttive atte a consentire, nel quadro di potenziamento e della ristrutturazione dell'industria chimica, il necessario risanamento del Gruppo SIR;

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1981 che ha approvato, ai sensi dell'art. 4 della lege 28 novembre 1980, n. 784, il programma del Gruppo SIR concernente la ristrutturazione degli impianti, l'acquisizione da parte dell'ENI delle attività relative al comparto petrolchimico, la cessione a terzi delle restanti attività, nonché la liquidazione delle aziende non cedute né risanabili;

Vista la delibera del 3 aprile 1985 che ha preso atto dello stato di attuazione e delle prospettive di risanamento del Gruppo SIR alla data del 31 dicembre 1984, invitando nel contempo il Ministro delle partecipazioni statali a fornire ulteriori elementi in ordine al risanamento del Gruppo;

Vista la nota n. 21902/521/8 del 31 luglio 1986 con la quale il Ministro della partecipazioni statali riferisce, sulla base del rapporto predisposto dal comitato per l'intervento nella SIR, sull'andamento del riassetto del Gruppo SIR, ponendo in particolare rilievo i risultati finora conseguiti dal Gruppo sul piano patrimoniale, gestionale ed organizzativo;

Rilevato che dai risultati del 1985, che confermano le indicazioni emerse nel consuntivo 1984, si evidenzia un miglioramento della situazione patrimoniale ed industriale delle società operative del Gruppo, la netta individuazione di un gruppo di società risanabili e cedibili disgiunto dalle società in via di liquidazione;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Prende atto

con soddisfazione che l'azione di risanamento condotta dal comitato per l'intervento nella SIR in ordine di riassetto del gruppo è stata sostanzialmente conclusa;

Invita:

I Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro e, per loro tramite, il comitato suddetto a realizzare la vendita o la liquidazione delle rimanenti attività del Gruppo SIR, nei tempi più brevi possibili, ponendo in essere tutte le procedure e gli atti di gestione a tal fine necessari.

Il Ministro delle partecipazioni statali riferirà al CIPI entro il 31 maggio 1987 sull'attuazione della presente delibera.

Roma, addì 4 dicembre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

87A0405

PREFETTURA DI NAPOLI

Proroga della gestione commissariale del comune di Casalnuovo di Napoli

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli 20 dicembre 1986 la gestione commissariale del comune di Casalnuovo di Napoli, affidata al dott. Arturo Caccia Perugini, vice prefetto ispettore, è prorogata a termini di legge fino allo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative della primavera 1987.

87A0312

ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 novembre 1986 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al Merito della Repubblica italiana» alla dott.ssa Vincenzina Pullara per rinuncia da parte dell'interessata.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 1986 alla pagina 29, colonna 2ª, 71° nominativo di cavaliere del Ministero dei trasporti.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1986 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1973 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al Merito della Repubblica italiana» al sig. Silvano Gasparotto per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 31 agosto 1973 alla pagina 14, colonna 1ª, 17° nominativo di cavaliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

87A0501

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicate, il giorno 7 febbraio 1987, le graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, per svolgere la funzione di «direttore didattico» nelle istituzioni scolastiche italiane (codice funzione 027).

87A0504

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicate, il giorno 7 febbraio 1987, le graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, per svolgere la funzione di «docente di materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali» (codice funzione 020).

87A0505

MINISTERO DEL TESORO

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti di primo dirigente disponibili nell'anno 1986 nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente, tra l'altro, l'adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341, concernente l'interpretazione dell'art. 6, comma primo, della menzionata legge n. 301 del 1984;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *B* della tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevede si renderanno liberi dieci posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere tempestivamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1986;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quadro B, tabella VII, i seguenti distinti concorsi per il conferimento di dieci posti disponibili al 31 dicembre 1986:

a) quattro posti mediante concorso speciale per esami;

b) quattro posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) due posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero dei posti sia nel caso che entro la data del 31 dicembre 1986 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente sia in conseguenza dell'esito dei concorsi relativi all'anno precedente.

Al concorso speciale per esami indicato nel punto *a)* e al corso-concorso di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, i dipendenti della carriera direttiva, indicati nel primo comma, rispettivamente, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1986 compiranno almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva, nell'interpretazione data dall'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c)* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza o economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano ovvero in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche conseguita presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ovvero in economia politica o in economia aziendale conseguita presso la facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale ovvero in scienze economiche e sociali conseguita presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, o in sociologia conferita dal libero istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle università statali e libere riconosciute o in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara ovvero in scienze politiche conseguita in una università della Repubblica o in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti

superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, o in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali conferite dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1986. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché provvisti di uno dei predetti diplomi di laurea ed i liberi professionisti in possesso di uno dei menzionati diplomi di laurea iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del Tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97, 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di essere in regola con le norme sul servizio militare obbligatorio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici del concorso speciale per esami e del corso-concorso indicati nel precedente art. 1, saranno nominate, con successivi provvedimenti, da emanarsi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami indicato nel precedente art. 1, sarà nominata con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione servizi amministrativi centrali.

L'altra prova, a contenuto teorico, consisterà nello svolgimento di un tema teorico su materie e discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'Amministrazione centrale del tesoro.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 6.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, punto *c)*, dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami di cui al punto *a)* del predetto art. 1.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso e quelle per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico per titoli ed esami i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale per esami ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico per titoli ed esami che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 4ª Via XX Settembre n. 97 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I concorrenti stessi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la matura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito ad assumere servizio indicata nel primo comma del presente articolo.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto , sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Diario delle prove scritte e dei colloqui

Le prove scritte del concorso speciale per esami e del concorso pubblico per titoli ed esami indicati nel presente decreto avranno luogo a Roma.

Il 1° aprile 1987, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte dei suddetti concorsi.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio relativo a ciascuno dei suddetti concorsi avrà luogo a Roma.

Art. 13.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1987
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 66

87A0440

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti di primo dirigente disponibili nell'anno 1986 nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428 concernente, tra l'altro, l'adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341, concernente l'interpretazione dell'art. 6, comma primo, della menzionata legge n. 301 del 1984;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro C della tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevede si renderanno liberi quattro posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere tempestivamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1986;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro (Amministrazione centrale del tesoro) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quadro C, tabella VII, i seguenti distinti concorsi per il conferimento di quattro posti disponibili al 31 dicembre 1986:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;

b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero dei posti sia nel caso che entro la data del 31 dicembre 1986 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente sia in conseguenza dell'esito dei concorsi relativi all'anno precedente.

Al concorso speciale per esami indicato nel punto *a)* e al corso-concorso di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, i dipendenti della carriera direttiva, indicati nel primo comma, rispettivamente, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1986 compiranno almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva, nell'interpretazione data dall'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *c)* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza o economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano ovvero in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche conseguita presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ovvero in economia politica o in economia aziendale conseguita presso la facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale ovvero in scienze economiche e sociali conseguita presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, o in sociologia conferita dal libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle università statali e libere riconosciute o in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara ovvero in scienze politiche conseguita in una università della Repubblica o in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, o in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali conferite dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1986. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopraindicata, purché provvisti di uno dei predetti diplomi di laurea ed i liberi professionisti in possesso di uno dei menzionati diplomi di laurea iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del Tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esame o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di essere in regola con le norme sul servizio militare obbligatorio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione; notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici del concorso speciale per esami e del corso-concorso indicati nel precedente art. 1, saranno nominate, con successivi provvedimenti, da emanarsi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, indicato nel precedente art. 1, sarà nominata con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione - Servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

L'altra prova, a contenuto teorico, consisterà nello svolgimento di un tema teorico su materie e discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'Amministrazione centrale del tesoro.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conocenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il Capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 7.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, punto *c)*, dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami di cui al punto *a)* del predetto art. 1.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso e quelle per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed eami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale per esami ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche e private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 4ª - Via XX Settembre n. 97 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I concorrenti stessi dovranno consegnare al capo dell'uffcio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito ad assumere servizio indicata nel primo comma del presente articolo.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Diario delle prove scritte e dei colloqui

Le prove scritte del concorso speciale per esami e del concorso pubblico, per titoli ed esami, indicati nel presente decreto avranno luogo a Roma.

Il 1° aprile 1987, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte dei suddetti concorsi.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio relativo a ciascuno dei suddetti concorsi avrà luogo a Roma.

Art. 13.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1987
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 67

87A0441

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di ottava qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ottava qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di funzionario tecnico, presso l'istituto di patologia umana e medicina sociale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 20%.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: laurea in medicina e chirurgia o laurea in scienze biologiche;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.
I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, i candidati potranno presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 35 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento della prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in due prove scritte di cui una di contenuto teorico-pratico ed una prova orale, come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 30 luglio 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 11 novembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 205

ALLEGATO 1

Fac-simile della domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di patologia umana e medicina sociale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....,

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ....
presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc...

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma .... *(d)*

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) Cancellare la voce che non interessa.

(d) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

delle due prove scritte di cui una di contenuto teorico-pratico

La morfologia cellulare; classificazione delle cellule e dei tessuti; valutazione morfologica dell'attività cellulare; identificazione morfologica del danno cellulare; morte cellulare; alterazioni cellulari di natura benigna (flogosi, riparazione e rigenerazione, iperplasia e metaplasia; malattie da accumulo); citopatologia generale dei tumori; i cromosomi (struttura e patologia); citologia normale e patologica del tratto genitale femminile; citologia del tratto respiratorio; citologia del carcinoma polmonare; citologia del tratto urinario; citologia dei versamenti; tecniche citologiche.

Prova orale

Oncologia generale con nozioni di epidemiologia; le metastasi; le flogosi; endocrinologia generale; le classificazioni dei tumori; le correlazioni anatomo-cliniche in oncologia; le leucemie; sistematica dei tumori umani.

Si eseguirà, inoltre, una prova di lettura di diagnosi di preparati citologici.

87A0318

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di collaboratore tecnico, presso l'istituto di statistica della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è dell'80%.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, i candidati potranno presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 28 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 30 luglio 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 11 novembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 199

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso l'istituto di statistica della facoltà di economia e commercio di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ....
presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto mlitare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.....................................;

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(d)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) Cancellare la voce che non interessa.

(d) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Elementi di teoria dell'informazione: tipi di informazione e loro modi di rappresentazione.

Aritmetica binaria. Rappresentazione dei numeri su basi diverse da 10. Sistemi binari, ottali, esadecimali.

Algoritmi e loro proprietà. Linguaggi e metodi per la rappresentazione di algoritmi. Strutture notevoli dei dati: code, liste, vettori, tabelle.

Struttura funzionale di una macchina e programma: organi di elaborazione, memorie, unità di ingresso ed uscita, unità periferiche.

Compilatori ed interpreti.

Sistemi operativi.

Basi di dati: struttura e programmi per la loro gestione.

Trasmissioni di dati e collegamento a distanza. Reti di sistemi.

Metodologie di produzione del software e di documentazione.

Prova pratica:

Sistema operativo MS-DOS e linguaggio GWBASIC con particolare riferimento alle funzioni grafiche.

Elementi del sistema operativo DOS del Micronova System MP100 Data General e relativo Extended Basic.

Elementi di linguaggio FORTRAN.

Conoscenza dei pacchetti:
SPSS/PC;
BMDP/PC;
STATGRAPHICS;
dBASE III.

Utilizzo del plotter Calcomp 81.

Metodologie per il trasferimento e la conversione di programmi BASIC dal Data General MP100 all'Olivetti M24.

Prova orale:

Tecniche di uso del calcolatore in appoggio alla risoluzione di problemi tecnico-scientifici con particolare riferimento alla statistica.

Analisi dei dati spaziali e spazio-temporali con particolare riguardo alla modellistica lineare sull'argomento.

Analisi dei dati nel dominio frequenziale. Criteri interpretativi delle matrici quadrate e cubiche.

87A0319

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica area funzionale di medicina (uno per il presidio ospedaliero di Massa e uno per il presidio ospedaliero di Carrara);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia e istologia patologica per l'U.O. di anatomia e istologia patologica dell'U.S.L area funzionale di medicina;

due posti di assistente medico di cardiologia dell'area funzionale di medicina per le UU.OO. di cardiologia dell'U.S.L.;

un posto di assistente medico di dermosifilopatia dell'area funzionale di medicina per l'U.O. di dermosifilopatia del presidio ospedaliero di Massa;

un posto di assistente medico di neurologia dell'area funzionale di medicina per l'U.O. di neurologia del presidio ospedaliero di Carrara;

un posto di assistente medico di radiodiagnostica dell'area funzionale di medicina per l'U.O. di radiodiagnostica del presidio ospedaliero di Massa;

due posti di veterinario collaboratore area funzionale: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti;

otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore terapista della riabilitazione;

un posto di operatore professionale di seconda categoria massofisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale dell'U.S.L. in Carrara.

87A0447

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

sei posti, rideterminati in dieci, di tecnico di laboratorio medico, di cui uno riservato alla categoria protetta dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

un posto, elevato a due, di operatore tecnico addetto alle caldaie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale dell'U.S.L in Carrara.

87A0448

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'«Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'«Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16, a:

un posto di primario ospedaliero per il servizio di laboratorio analisi (area di medicina);
un posto di ingegnere coordinatore (ingegneria civile);
due posti di vice direttore amministrativo.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 2 del 14 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'«Ospedale San Paolo» in Milano.

87A0513

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario ospedaliero per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero (a tempo pieno) per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia del presidio ospedaliero stabilimento di Sandrigo, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 2 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L in Vicenza.

87A0483

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:
un posto di primario di psichiatria;
un posto di aiuto di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 2 del 10 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cefalù (Palermo).

87A0486

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi;
un posto di veterinario collaboratore (area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali);
un posto di tecnico di radiologia medica;
dieci posti di infermiere professionale;
due posti di agente tecnico per il servizio di cucina e mensa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo per estratto dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Susa (Torino).

87A0519

REGIONE PUGLIA

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/2

E indetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/2, a:

Presidio ospedaliero di Canosa di Puglia:

un posto di aiuto corresponsabile di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale;
due posti di aiuto corresponsabile di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto corresponsabile di pediatria;
un posto di aiuto corresponsabile di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto corresponsabile di geriatria;
tre posti di aiuto corresponsabile di pronto soccorso;
un posto di aiuto corresponsabile emotrasfusionale;
un posto di aiuto corresponsabile laboratorio analisi;
un posto di aiuto corresponsabile di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile di cardiologia.

Presidio ospedaliero di Minervino Murge:

un posto di aiuto corresponsabile di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale.

Presidio ospedaliero di Spinazzola:

un posto di aiuto corresponsabile di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 del 15 gennaio 1987 (supplemento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Canosa di Puglia (Bari).

87A0578

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore per il servizio veterinario;

due posti di veterinario coadiutore seconda area funzionale - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

sette posti di veterinario collaboratore seconda area funzionale - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di collaboratore coordinatore amministrativo;

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 84 del 22 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Napoli.

87A0521

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A0609

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 18 del 23 gennaio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Ente autonomo del teatro Massimo di Palermo: Riapertura dei termini del concorso ad un posto di capo ufficio personale.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di addetto alle pulizie.

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Roma: Avviso di ricerca di personale, con diploma di laurea, mediante prova selettiva, per tre borse di studio.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata. (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986).

Il testo del decreto-legge citato in epigrafe è stato così rettificato:

all'articolo 3, comma 2, in luogo delle parole: «ai sensi della legge 1° *luglio* 1939, n. 1089», leggasi: «ai sensi della legge 1° *giugno* 1939, n. 1089».

87A0622

Comunicato del Ministero della pubblica istruzione relativo all'estratto del decreto del prefetto di Asti 17 marzo 1986, concernente l'autorizzazione all'istituto professionale «Quintino Sella» di Asti ad accettare una donazione. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986).

L'estratto del decreto del prefetto di Asti 17 marzo 1986, n. 1549, citato in epigrafe, è così rettificato: dove è scritto: «... ad accettare la donazione di L. 5.000.000 in C.C.T. *1985/86* ...», leggasi: «ad accettare la donazione di L. 5.000.000 in C.C.T. *1985/95* ...».

87A0522

Comunicato della regione Lombardia relativo all'estratto del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di assistente medico per il servizio di rianimazione presso l'«Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 1986).

L'estratto di bando del concorso pubblico indicato in epigrafe a posti di assistente medico per il servizio di rianimazione presso l'«Ospedale San Paolo» dell'U.S.L. n. 75/16, della regione Lombardia, pubblicato alla pagina 43 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, è così rettificato: dove è scritto: «*tre* posti di assistente medico per il servizio di rianimazione», leggasi: «*sei* posti di assistente medico per il servizio di rianimazione».

87A0523

ERRATA-CORRIGE

Comunicato della Corte dei conti relativo al decreto di approvazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Firenze. (Graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 1986).

Nel decreto del presidente della Corte dei conti 13 novembre 1986, riguardante la graduatoria citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, all'art. 1, al n. 26, dove è scritto: «Torsoli *Silvia*», leggasi: «Torsoli *Silva*».

87A0426

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.000**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.000**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221